



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2118

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

18/12/2022 - 05:54

Indice

1. DDL S. 2118 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2118	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	15
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 04/05/2021	16
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 289 (pom.) del 13/07/2021	21
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 292 (pom.) del 21/07/2021	22
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 27/07/2021	23
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 293 (pom.) del 27/07/2021	33
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 298 (pom.) del 03/08/2021	34
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 308 (pom.) del 21/09/2021	35
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021	36
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/10/2021	44
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 321 (pom.) del 19/10/2021	49
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 323 (pom.) del 26/10/2021	50
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 27/10/2021	51
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022	55
1.3.2.1.14. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022	71

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022	78
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022	90
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022	103
1.4. Trattazione in consultiva	118
1.4.1. Sedute	119
1.4.2. Resoconti sommari	121
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	122
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/03/2022	123
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	126
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022	127
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022	156
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022	165
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 548 (pom.) del 04/05/2022	186
1.4.2.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	191
1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2022	192

1. DDL S. 2118 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2118
XVIII Legislatura

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

Titolo breve: *Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico*

Iter

6 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2118

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Dario Stefano](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Caterina Biti](#) ([PD](#))

[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Vito Vattuone](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Gianni Pittella](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Daniele Manca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Tatjana Rojc](#) ([Europeisti-MAIE-CD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Gianclaudio Bressa](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2021)

[Massimo Vittorio Berutti](#) ([Misto, IDEA e CAMBIAMO](#)) (aggiunge firma in data 17 marzo 2021)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta l'8 febbraio 2022

Presentazione

Presentato in data **4 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 303 del 4 marzo 2021.

Classificazione TESEO

VINO , VITICOLTURA , PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE ,
PERITI AGRARI E DOTTORI AGRONOMI

Articoli

DIPLOMI UNIVERSITARI (Art.1), DIPLOMI DI LAUREA (Art.1), ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Art.2), RICERCHE DI MERCATO E MARKETING (Art.2), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Artt.3, 6), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.3), ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.5), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.6), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Art.7), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gisella Naturale \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 4 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 25 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 308 del 30 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2118

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2118

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANO**, **TARICCO**, **BITI**, **VALLARDI**, **NENCINI**, **CASTALDI**, **VATTUONE**, **LAUS**, **PITTELLA**, **MANCA**, **ASTORRE**, **ROJC**, **D'ARIENZO**, **BARBONI**, **BRESSA**, **GIACOBBE**, **LANIECE** e **BERUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2021

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato al riordino delle professioni del settore viticolo ed enologico.

Il disegno di legge tende a soddisfare una legittima aspirazione di una numerosa categoria di tecnici altamente qualificati, operanti nel settore vitivinicolo che rappresenta un elemento di grande rilievo economico non solo nel campo agroalimentare ma in generale del nostro Paese. Questi tecnici sono rappresentati dagli enologi laureati in discipline viticole ed enologiche e dagli enotecnici diplomati del corso di specializzazione *post diploma* di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia.

Questi professionisti sono oggi i dirigenti e i responsabili di produzione delle imprese vitivinicole italiane e i consulenti delle migliaia di aziende e cantine di cui è costellato il nostro territorio.

Preme ricordare che le innovazioni portate nel tempo al percorso formativo, che già con la legge n. 129 del 1991 portarono alla definizione dell'ordinamento della professione di enologo e alla formazione universitaria con l'istituzione dei corsi universitari per la preparazione del professionista, hanno avuto origine dal particolare quadro dell'istruzione secondaria superiore agraria storicamente riconducibile alle scuole di viticoltura ed enologia e garantita ancora oggi dagli istituti agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia che assicurano un alto livello didattico e un'uniformità nella preparazione grazie alla qualità dei programmi, alla capacità dei docenti e alle dotazioni di laboratori e attrezzature.

Questi professionisti, l'enologo e l'enotecnico, nel tempo hanno soddisfatto il fabbisogno di dirigenti e tecnici di aziende vinicole, ma anche di professionisti abilitati a consulenze, stime, progettazioni e promozione del prodotto finale, garantendo con serietà e professionalità la qualità e la sicurezza alimentare del vino italiano, indubbio ambasciatore agricolo del nostro Paese nel mondo.

Oggi per voce della loro organizzazione di categoria « Assoenologi » siamo a richiedere un ulteriore impegno istituzionale a tutela e valorizzazione dei tanti professionisti impegnati nel settore al fine di ricondurre ad un unico testo organico questi titoli professionali e consolidare e formalizzare i compiti e le attività tipiche e ad essi riservate in un quadro di tutela giuridica delle due professioni non solo a livello nazionale ma anche europeo e internazionale e nel rispetto dei principi in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Responsabilità che ci compete come primo Paese vitivinicolo del mondo per rispondere alle sfide che economia e mercati globalizzati ci pongono.

Nel disegno di legge si è individuato un elemento per la valorizzazione dei due professionisti nella previsione di percorsi di aggiornamento e formazione. L'istituzione di un registro pubblico dei professionisti abilitati è inoltre una tutela per i consumatori che al tempo stesso garantisce il libero mercato dei servizi professionali così come indicato dalla normativa europea in materia di professioni. Ispirandoci alle sostanziali motivazioni prima accennate, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, il nostro

disegno di legge teso a definire l'ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico. Nel proporlo al vostro esame auspichiamo la vostra approvazione, la quale varrà a tutelare e valorizzare delle professioni prestigiose dell'ordinamento italiano e rispondenti alle reali necessità professionali del settore vitivinicolo, che tanta importanza ha assunto nell'evoluzione dell'economia agraria italiana ed europea.

Nel merito, l'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo. L'enologo rappresenta la figura professionale di riferimento dell'intera filiera vitivinicola, dalla realizzazione dei vigneti e della cantina, dalla scelta dei materiali e delle attrezzature per la realizzazione dei vigneti e della cantina, alla programmazione, alla gestione e al controllo di tutte le fasi produttive viticole ed enologiche, comprese le relative analisi di laboratorio, fino alla commercializzazione, promozione e divulgazione della scienza e della cultura vitivinicola nazionale e internazionale.

Pertanto, l'enologo può essere presente nelle diverse realtà aziendali come consulente, amministratore, gestore, dirigente, direttore e tecnico di processo in quanto raccoglie nella sua professionalità le più alte competenze e conoscenze del settore. È, altresì, il professionista abilitato a svolgere tutte le attività sottoposte a controllo e certificare e firmare certificati e perizie come professionista riconosciuto. Tale attività professionale può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso: del diploma universitario di primo livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo; della laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; della laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; del titolo di studio conseguito a seguito della frequenza del corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale).

L'articolo 2, in linea con i contenuti della risoluzione OIV-ECO 492-2013 dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino nella parte relativa all'attività professionale di enologo, definisce nel dettaglio l'oggetto di tale attività professionale. L'enologo può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione e espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi.

L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico.

L'enotecnico rappresenta una figura tecnico-professionale basata su competenze specialistiche dei fattori che intervengono nelle varie fasi di produzione dell'uva e del vino. Svolge funzioni dirette nell'esecuzione delle operazioni di campagna e di cantina, fino a coordinare gruppi di lavoro e sovrintendere a processi e linee di produzione. Le sue caratteristiche rendono la figura strategica e funzionale per l'ottenimento di alti livelli qualitativi e produttivi per la produzione sia viticola che enologica. La figura è presente, a diversi livelli, in tutte le realtà produttive italiane del settore.

Tale attività professionale può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e da coloro che

sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia - corso sessennale - e hanno conseguito, entro la data di entrata in vigore della legge, il titolo di enotecnico secondo il previgente ordinamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013. L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico.

Infine, l'articolo 8 reca l'abrogazione della legge n. 129 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

TITOLO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ENOLOGO

Art. 1.

(Titolo di enologo)

1. Il titolo di « enologo » spetta a coloro che:

- a) sono in possesso del diploma universitario di primo livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo;
- b) sono in possesso della laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- c) sono in possesso della laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo;
- d) sono in possesso del titolo di studio conseguito a seguito della frequenza del corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale);
- e) hanno conseguito, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il titolo di enologo in conformità alla legge 10 aprile 1991, n. 129.

Art. 2.

(Attività professionale di enologo)

1. L'enologo svolge le seguenti attività professionali:

- a) direzione, amministrazione e conduzione, nonché consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, assicurando la tracciabilità e garantendo la sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto nel rispetto dell'equilibrio ambientale;
- b) direzione e amministrazione, nonché consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto e agli aspetti fitosanitari dei vigneti, valutazione dei danni e stima delle scorte;
- c) valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati ad adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;
- d) direzione ed espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
- e) effettuazione di controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche e organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati;
- f) collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
- g) organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;
- h) stima delle colture viticole e dei loro prodotti;
- i) consulenza tecnica d'ufficio (CTU);
- l) consulenza tecnica di parte (CTP);
- m) predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (*Hazard Analysis and Critical Control Points-HACCP*).

Capo II

TITOLO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ENOTECNICO

Art. 3.

(Titolo di enotecnico)

1. Il titolo di « enotecnico » spetta a coloro che:

- a) sono in possesso del diploma di specializzazione di enotecnico, conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi;
- b) sono in possesso del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia conseguito presso uno degli istituti tecnici agrari statali specializzati in viticoltura ed enologia attraverso un corso sessennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967.

Art. 4.

(Attività professionale di enotecnico)

1. L'enotecnico svolge le seguenti attività professionali:

- a) partecipazione attiva, coordinamento e controllo, nonché consulenza per attività inerenti alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;
- b) effettuazione di controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche e organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati;
- c) stima delle colture viticole e dei loro prodotti;
- d) consulenza tecnica d'ufficio (CTU);

- e) consulenza tecnica di parte (CTP);
- f) predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

Capo III

REGISTRO NAZIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 5.

{Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo}

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato « registro ».
2. Al registro possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) maggiore età;
 - c) possesso di uno dei titoli professionali di cui agli articoli 1 e 3;
3. Il registro è ripartito in due sezioni, recanti:
 - a) l'elenco degli enologi;
 - b) l'elenco degli enotecnici.
4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionale di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

Art. 6.

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente articolo.
2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.
3. Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:
 - a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;
 - b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra le associazioni di cui al comma 2 e le università possono essere stabilite modalità per la partecipazione degli iscritti a corsi universitari per il conseguimento di crediti formativi professionali. L'attività di formazione continua, quando è svolta dalle associazioni di iscritti al registro può essere realizzata anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

Art. 7.

(Attribuzione del codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione merceologica per l'attività professionale di enologo nonché per l'attività professionale di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei rispettivi codici per la classificazione delle attività economiche (ATECO).

2. I soggetti che svolgono l'attività professionale di enologo o di enotecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei codici ATECO di cui al comma 1, provvedono alla rettifica del rispettivo codice tramite l'invio di una comunicazione, non soggetta all'imposta di bollo, all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 5.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2118
XVIII Legislatura

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

Titolo breve: *Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 174 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 289 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 292 \(pom.\)](#)

21 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 188 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 293 \(pom.\)](#)

27 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 298 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 308 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 197 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 201 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 321 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 323 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 211 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 215 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 235 \(pom.\)](#)

15 giugno 2022

[N. 236 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 239 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02420 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e ricorda anzitutto che gli interventi compensativi "ex-post" del Fondo di Solidarietà Nazionale per le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati *solo* nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite *non* siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, è emerso che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste provenienti dalle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali. Questo aspetto, unito al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità.

Non va poi dimenticato che le assicurazioni agricole agevolate, cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2020 ed ulteriori risorse sono previste per il biennio 2021-2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali. Le esperienze degli ultimi 20 anni hanno tra l'altro dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto "ex post", peraltro attivabile, come detto, solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile.

Ciò premesso, tenuto conto della portata e della vastità territoriale e settoriale dei danni, una volta che le Regioni avranno deliberato in merito alle gelate, il Sottosegretario assicura l'immediato impegno del Ministero nel favorire l'approvazione di un provvedimento legislativo di deroga, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate che, al momento dell'evento, non avevano una copertura assicurativa per i danni da gelo.

Analogo impegno verrà profuso nelle sedi comunitarie cercando di coinvolgere anche gli altri Paesi colpiti per chiedere l'attivazione di ulteriori misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate. Ove ricorrano le condizioni di cui sopra, su proposta delle Regioni territorialmente competenti, potranno quindi essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole, tra cui: contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate.

Infine, per superare le difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che impattano ormai a livello continentale (si pensi che l'ondata di gelo in questione ha colpito anche altri Paesi europei con una tradizione assicurativa consolidata, come la Spagna e la Francia) è all'esame, per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, uno nuovo strumento di intervento "ex ante" sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dagli interroganti.

Nel frattempo, con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, il Sottosegretario segnala che si valuteranno eventuali modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo aumentandone la capacità assuntiva, favorendo l'allargamento della base assicurata e cercando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta che purtroppo conferma le preoccupazioni manifestate dagli interroganti. Sottolinea la necessità di ristabilire il giusto equilibrio tra i danni subiti e i ristori da assicurare agli agricoltori per quella parte di produzione che è andata completamente perduta a seguito delle gelate. Riconosce che vi è stato un concreto impegno da parte di alcuni Ministri dell'attuale Governo per provare a risolvere il problema segnalato e sottolinea come andrebbe migliorata l'efficacia degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Si dichiara in conclusione soddisfatto della risposta fornita ponendo tuttavia in evidenza la necessità di attivare immediatamente tutti gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni emergenziali.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in esame finalizzato al riordino di alcune figure professionali del settore viticolo ed enologico quali quelle di enologo e di enotecnico. Più in dettaglio il provvedimento, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo, che spetta a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma universitario di primo livello relativo al settore vitivinicolo; laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo; laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; titolo di studio conseguito a seguito di un corso biennale in tecnica enologica, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia. Il titolo spetta altresì a coloro che hanno conseguito il titolo di enologo in conformità alla legge n. 129 del 1991 (ordinamento della professione di enologo) entro la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enologo, che può svolgere attività di direzione e amministrazione, nonché di consulenza, in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, nonché per la scelta varietale, l'impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte.

Può svolgere altresì attività di direzione e funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi, effettuare controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini), collaborare nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli, provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (*Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP*).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico, che spetta a coloro che sono in possesso o del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 88 del 2010 o del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ai sensi del DPR n. 967 del 1956.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico, che svolge attività di partecipazione attiva, coordinamento, controllo e consulenza in merito alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. L'enotecnico effettua altresì controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche) dei vini, nonché attività di stima delle colture viticole, di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato in due sezioni, a cui possono iscriversi, rispettivamente, gli enologi e gli enotecnici in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo allo svolgimento della relativa attività professionale.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro, i quali sono tenuti a curare un costante aggiornamento della propria competenza professionale da certificare attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle associazioni professionali riconosciute.

L'articolo 7 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica per le attività professionali di enologo e di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei codici ATECO.

L'articolo 8 reca infine l'abrogazione della citata legge n. 129 del 1991.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana con l'obiettivo di pervenire alla predisposizione di una proposta di risoluzione condivisa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 289 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 289
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA VINI (UIV),
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118
(ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)*

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 292 (pom.) del 21/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOENOLOGI E DI FEDERVINI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118
(ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

188ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ([n. 96](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere, previsto dall'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla procedura avviata dal Consiglio dei ministri per la nomina a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) del professor Angelo Frascarelli. Il parere deve essere reso entro il termine del 4 agosto 2021.

Ricorda che l'ISMEA, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge in sintesi, in base all'articolo 2 del relativo Statuto, le seguenti funzioni: rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura; ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici; le funzioni di cui al decreto legislativo n. 121 del 1948, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 153 del 1975; le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Quanto al presidente, questi in base all'articolo 4 dello Statuto ha la rappresentanza legale dell'Istituto, di cui convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti.

I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili, mentre la conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte. I compensi spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala in conclusione che nella lettera di accompagnamento della proposta di nomina del professor Frascarelli, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali conferma come il candidato sia in possesso dei necessari requisiti per l'assolvimento dei compiti inerenti alla carica di cui trattasi, tenuto conto delle competenze professionali e delle specifiche esperienze maturate, come risultanti dall'allegato *curriculum vitae*.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il professor Frascarelli sarà audito domani mattina dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2332\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2021. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30 luglio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 31, contenente disposizioni varie e semplificazioni per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. In particolare il comma 5, modificato dalla Camera, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, prevedendo che il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaiici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.

Tali soluzioni in particolare devono essere innovative, con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione degli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi per tali impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Si prevede infine la cessazione dei benefici qualora dall'attività di verifica e controllo risultasse la violazione delle predette condizioni.

L'articolo 31-*bis*, introdotto dalla Camera, al comma 1 contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

L'articolo 31-*ter*, introdotto dalla Camera, modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento. La citata legge di bilancio per il 2019 ha infatti riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del decreto ministeriale 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole

realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

L'articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici e nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 35-*bis*, inserito dalla Camera, disciplina gli accordi di foresta: in particolare la disposizione integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, introducendo i commi da 4-*quinquies*.1 a 4-*quinquies*.4, al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno. La norma prevede tra l'altro che sia promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

L'articolo 37-*bis*, inserito dalla Camera, al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, novella la disciplina dei fertilizzanti recata dal decreto legislativo n. 75 del 2010 al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti "correttivi", il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.

L'articolo 56-*ter*, inserito dalla Camera, introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.

La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli che danno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020. I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari.

La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 66-*bis*, inserito dalla Camera, reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative. Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, si segnala il comma 7, che abroga il comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 154 del 2016 relativa all'accesso da parte dei produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità *inter alia* del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Inoltre il comma 11 abroga l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018, che detta misure per l'implementazione di modalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica dello stesso SIAN.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea a partire dalla seduta odierna e che quindi sarà necessario procedere in tempi rapidi con l'espressione del parere.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) concorda sulla necessità di concludere al più presto l'esame, eventualmente anche nella seduta odierna, oppure, in alternativa, in una prossima seduta in modo tale da poter tenere conto di eventuali osservazioni della Commissione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) si dichiara favorevole a formulare un parere in cui vengano recepite alcune osservazioni della Commissione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) intende sottoporre all'attenzione della Commissione quanto previsto

dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge che, in relazione al generale divieto di accedere ai contributi per gli impianti solari fotovoltaici collocati in aree agricole, prevede una deroga per quegli impianti che adottino soluzioni con montaggio verticale dei moduli. Poiché da approfondimenti effettuati risulterebbe infatti che le sole aziende in grado di produrre tali tipi di moduli abbiano sede in Germania, invita la Commissione, magari in un eventuale successivo intervento normativo, a trovare soluzioni che siano in grado di tutelare anche le aziende nazionali che hanno investito nel settore fotovoltaico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) segnala alla Commissione quanto previsto dall'articolo 37-bis che introduce dei limiti rispetto all'utilizzo di gesso e carbonato di calcio di defecazione nel settore agricolo. Poiché il divieto introdotto dalla disposizione potrebbe arrecare danni ingenti ad alcune aziende, reputa opportuno prevedere l'introduzione di un periodo transitorio che dia modo alle imprese interessate di adeguarsi al nuovo dettato normativo.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) invita innanzitutto i colleghi senatori a far pervenire rapidamente eventuali altri suggerimenti ed osservazioni in modo tale da tenerne conto nella predisposizione del parere. In riferimento a quanto segnalato dal senatore Puglia, fa presente che la norma prevista al comma 5 dell'articolo 31 è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Riguardo invece alla disposizione segnalata dalla senatrice Caligiuri, ricorda come il tema dei gessi e dei carbonati di calcio utilizzati in agricoltura è stato purtroppo anche al centro di inchieste che recentemente hanno messo in luce la poca trasparenza nell'utilizzo di tali sostanze.

Il presidente [VALLARDI](#), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di convocare una nuova seduta della Commissione per votare il parere sul decreto-legge domani alle ore 9,15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2308\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

[\(2309\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sui due disegni di legge in esame.

Per quanto concerne il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2020 (AS 2308), ricorda preliminarmente che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione. Riguardo ai profili di interesse della 9a Commissione, nell'anno 2020 gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ammontavano, in termini di competenza, a circa 1.111,8 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano - per l'anno 2020 - a 2.108,1 milioni di euro, con un aumento di circa 996,3 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+89,6 per cento), che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno.

Nell'anno 2019, lo scostamento tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi di competenza era stato di circa 195,3 milioni di euro (con un incremento di circa il 20 per cento), con stanziamenti definitivi di competenza di circa 1.148,5 milioni di euro.

Si ricorda che le Missioni afferenti al Ministero, nell'anno 2020, sono tre: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (9), "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (32), "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18).

Come è noto, dal 2020 la missione "Turismo" non è più presente nello stato di previsione del dicastero agricolo. L'attuale assetto del Ministero, infatti, deriva dal decreto-legge n. 104 del 2019 che ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni precedentemente esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il Ministero ha quindi assunto nuovamente la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

L'attività del Ministero, nel 2020, risulta articolata - come anticipato - in tre missioni, con relativi 6 programmi di spesa sottesi.

La missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (circa il 98 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la missione 9 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Al programma "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" sono assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 1.124,1 milioni di euro (nel 2019, erano circa 504,5 milioni di euro), corrispondenti al 54,2 per cento di quelle complessive della missione 9; al programma "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" nel 2020 risultano assegnati 62,4 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza (nel 2019, erano circa 55,2 milioni di euro), pari al 3 per cento degli stanziamenti complessivi della missione 9; con riferimento al programma "Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione", questo è relativo alle politiche nazionali e, in particolare, delle filiere di produzione, del settore della pesca e dell'ippica, e vede assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 886,9 milioni di euro (nel 2019, erano circa 488,2 milioni di euro), pari a circa il 42,8 per cento degli stanziamenti della missione.

Per quanto concerne la missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", questa si suddivide - nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF(T) - nei due programmi 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza".

Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 2.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), presenta una previsione iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 9,3 milioni di euro; lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,4 milioni di euro. Il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" (che assume la numerazione 2.2 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF) presenta una previsione iniziale di competenza di circa 18,3 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2020, si è definita in circa 19,6 milioni di euro.

Lo stanziamento definitivo di competenza dell'intera missione 32, all'interno dello stato di previsione del MIPAAF si attesta quindi, per il 2020, a circa 27 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione, nel 2019, era stato di 41 milioni di euro).

La missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", è composta - nello stato di previsione in esame - del solo programma 18.18 "Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali". Essa è presente nello stato di previsione del MIPAAF dal 2019 e racchiude - in sintesi - le risorse destinate alla tutela e valorizzazione del settore forestale, precedentemente allocate nella missione Agricoltura. Essa presenta risorse definitive di competenza per circa 7,8 milioni di euro; le previsioni iniziali presentano uno stanziamento di circa 6,3 milioni di euro.

Passando al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2021 (A.S. 2309), ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31

dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Per l'anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni di euro.

Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 1.943,9 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 190,6 milioni di euro (+11 per cento), rappresentando circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato.

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano invece a 1.760,8 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.951,3 milioni, con un aumento di 190,5 milioni di euro (+10,8 per cento).

I residui, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2020 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Essi passano da 89,9 milioni di euro presunti al 1° gennaio 2021 a 415,8 milioni di euro così come assestati, con un incremento di circa 325,9 milioni di euro.

Il relatore ritiene in conclusione che sui disegni di legge in esame la Commissione possa esprimersi in senso non ostativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021*

[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte introduttiva, il richiamo alle iniziative che saranno promosse nell'ambito del *Green Deal*, laddove viene specificato come attraverso la nuova PAC verranno favoriti gli investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli più sostenibili e il posizionamento della parte agricola nella distribuzione del valore nella catena alimentare in attuazione delle strategie UE. Passando ad analizzare la seconda parte della Relazione, segnala in particolare la scheda dedicata a sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, strategia forestale nazionale, crescita blu e dell'economia del mare.

Al riguardo, nella definizione degli interventi da realizzare attraverso la PAC ed il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), particolare attenzione sarà dedicata dal Governo alle misure per il miglioramento della competitività e della capacità di adattamento del sistema produttivo agricolo ai cambiamenti climatici, in particolare potenziando le infrastrutture per la gestione delle risorse idriche utilizzabili a fini irrigui e gli strumenti di gestione del rischio, favorendo la realizzazione di

investimenti per la riconversione dei processi produttivi verso modelli più sostenibili, la diffusione di innovazioni tecnologiche e le pratiche dell'agricoltura di precisione, il posizionamento della parte agricola nella distribuzione del valore nella catena alimentare.

Particolare attenzione sarà altresì rivolta alla gestione sostenibile del territorio forestale.

Tra gli obiettivi segnala inoltre quello di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica, rafforzare le filiere agroalimentari italiane, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati, aumentare il livello occupazionale e produttivo dei territori ed incrementare le azioni di sviluppo in un'ottica di economia circolare, accrescere la produttività e la redditività del settore delle indicazioni geografiche, anche garantendone ed estendendone la tutela, nonché - nell'ambito dello sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare - migliorare la produttività e redditività del settore ittico, evitando pratiche non sostenibili a livello ambientale.

Tra le azioni previste dal Governo in tale ambito segnala l'elaborazione della bozza del Piano strategico nazionale della parte del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale della filiera dell'agricoltura, la realizzazione di un piano sementiero di settore (pluriennale) per l'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico, un Bando per la ricerca in agricoltura biologica (pubblicato nel 2020) ed azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto con interventi in differenti aree di sostegno.

Sul piano delle indicazioni geografiche, il Governo sarà impegnato a semplificare le procedure di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro, nonché a rendere più efficace la protezione delle DOP e delle IGP nel caso merci in transito dell'UE, nel commercio elettronico e nell'assegnazione di domini di secondo livello; per la protezione delle Indicazioni geografiche italiane si opererà mediante accordi con Paesi terzi, negoziati dalla Commissione a nome dell'Unione, nonché per l'implementazione di quelli già entrati in vigore. Con riferimento al territorio forestale, verrà elaborata la strategia forestale nazionale nel quadro delineato dalla Strategia forestale dell'Unione europea.

Ai fini dello sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare saranno quindi finanziate misure per l'adattamento e modernizzazione della flotta, di supporto finanziario per il controllo della pesca e per investimenti innovativi in acquacoltura, di rafforzamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati in mare, di miglioramento dell'organizzazione del settore e della sua struttura.

Il comparto agricolo viene quindi citato nella Relazione nelle schede dedicate al quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo e della crescita, laddove si ricorda che a partire dal primo trimestre 2021, in linea con la strategia "dal produttore al consumatore", il Governo contribuirà ai lavori del Gruppo "Statistiche" del Consiglio dell'Unione europea in merito all'esame di tre proposte della Commissione per la modernizzazione delle statistiche agricole, vale a dire il regolamento quadro sulle statistiche di *input* e *output* in agricoltura, la revisione del regolamento sui conti economici dell'agricoltura e il quadro finanziario 2021-2027 per le statistiche sulle strutture agricole.

Segnala altresì la scheda relativa alla modernizzazione dell'agricoltura e al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali. In tale ambito viene sottolineata l'importanza di una connessione Internet veloce ed affidabile per il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali; inoltre si ricorda come l'accesso alla Banda ultra larga (BUL) favorisca la diffusione dell'agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, con ricadute positive in termini di riduzioni dei costi per gli agricoltori, di una migliore gestione delle risorse naturali e di riduzione degli *input* e delle emissioni di gas a effetto serra, con l'obiettivo di favorire la transizione verso un ambiente più sano per gli agricoltori e i cittadini. Funzionale a tali obiettivi è l'accelerazione della diffusione della BUL nelle zone rurali, nonché il rilascio di applicativi aziendali che agevolino la modernizzazione e digitalizzazione dell'agricoltura. L'obiettivo finale - che dovrebbe portare alla riorganizzazione del SIAN (Sistema informativa agricolo nazionale) - risulta in linea sia con la strategia "*Farm to fork*", sia con il PNRR.

Passando alla scheda relativa all'aggiornamento della strategia industriale dell'Unione europea, segnala l'intenzione del Governo di operare al fine di garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di

alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione risulta inadeguata o inesistente. Riguardo invece alla scheda relativa ad istruzione e formazione per la transizione verde e la sostenibilità, la Relazione riferisce sulla possibilità di finanziare progetti di ricerca ed innovazione nell'ambito delle grandi aree del "Clima, Energia, Trasporti sostenibili" e dei "Prodotti alimentari, bio-economia, risorse naturali, agricoltura, ambiente".

Infine, in riferimento alla scheda denominata "Politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo italiano", si segnala, in ambito multilaterale, l'intenzione di promuovere, anche attraverso la Presidenza del G20, la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), favorendo tra l'altro la conclusione dei negoziati sui sussidi alla pesca e l'adozione di un documento sulla trasparenza in agricoltura.

Passando alla relazione consuntiva, si tratta del documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2020.

Il documento si suddivide in cinque parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto all'Italia, mentre la quarta parte dà conto della comunicazione e della formazione sull'attività dell'Unione europea. Infine la quinta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2020, su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Nella seconda parte della Relazione, dedicata alle politiche settoriali e orizzontali, segnala anzitutto il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, nella scheda dedicata al completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, la Relazione evidenzia come nell'ambito dei lavori di revisione della regolamentazione sul biologico, il Governo si è impegnato, tra l'altro, per la promozione di un sistema di controlli a livello europeo più efficace ed armonizzato, attento in particolare alle importazioni di prodotti da Paesi terzi.

Nell'ambito della scheda dedicata al negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027 e sul quadro finanziario pluriennale (QFP), la Relazione ricorda come il 20 ottobre 2020 è stato raggiunto un *general approach* sulla Politica Agricola Comune post 2020: l'accordo accoglie le richieste prioritarie avanzate dall'Italia nel corso del negoziato. Tra queste, la Relazione ricorda il pacchetto di regolamenti della riforma della Politica agricola comune, costituito dal regolamento sui piani strategici nazionali, dal regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) e dal regolamento orizzontale sul finanziamento e la gestione dei sussidi, in particolare la possibilità di utilizzare per la prima volta i pagamenti diretti per la partecipazione degli agricoltori ad un fondo di mutualizzazione nazionale per le calamità naturali, la possibilità di attuare interventi di investimento e ristrutturazione nel settore dell'olio di oliva, a beneficio anche dei produttori danneggiati dalla *xylella*, così come di continuare a sostenere il settore vitivinicolo. È stata prevista la possibilità di destinare una piccola percentuale dei pagamenti agli agricoltori per costituire un fondo con funzioni assicurative nel caso di eventi avversi. Nell'ambito del negoziato sulla PAC sono state anche analizzate le proposte adottate dalla Commissione relative alle strategie sulla biodiversità e *Farm to Fork*.

L'obiettivo della prima strategia è riportare la biodiversità in Europa su un percorso di ripresa entro il 2030, mentre la strategia *Farm to Fork* si pone l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, mirando a far sì che l'attuale sistema alimentare dell'Unione europea diventi un modello sostenibile.

In tale contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, l'azione del Governo è stata mirata in particolare alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, la tracciabilità delle produzioni, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.

Sul fronte della semplificazione gestionale di alcune misure contemplate dal regime dei pagamenti diretti, sono in via di approvazione, con applicazione prevista dalla campagna 2021, alcune misure di semplificazione delle regole di non conformità in relazione al sistema di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini e sul calcolo delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati.

Nell'ambito del settore ortofrutticolo e oleicolo, la Relazione riferisce come l'attività negoziale è stata rivolta al mantenimento ed al miglioramento dell'attuale regime specifico di aiuti, mentre per il settore vitivinicolo, tra l'altro, è stata ottenuta la conferma, per il periodo di programmazione 2021-27, dell'attuale assetto normativo relativo al Programma nazionale di sostegno (PNS) vitivinicolo ed al sistema delle autorizzazioni.

Inoltre gli interventi del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), relativamente alle risorse irrigue, hanno visto il completamento della rimodulazione delle risorse disponibili ed il finanziamento di ulteriori interventi.

Sempre all'interno del capitolo dedicato ad agricoltura e pesca la relatrice segnala ulteriori ambiti oggetto di approfondimento da parte della Relazione.

Il Governo ha anzitutto continuato a ritenere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, considerandole uno dei perni su cui poggiano le politiche di sviluppo agroalimentare del Paese.

Con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti fornendo la massima informazione al consumatore.

Nel settore della pesca, nel corso del 2020 il Governo ha poi partecipato alle attività della Presidenza del Consiglio europeo per la predisposizione del testo di compromesso alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014".

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, sul sito istituzionale dell'autorità competente sono state pubblicate nel 2020 informazioni relative al quadro normativo vigente in alcuni Paesi produttori di legname.

Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altri capitoli della Relazione.

Nel capitolo 6, dedicato all'ambiente, la Relazione ricorda che il Governo ha avviato un'attività di monitoraggio delle modalità di gestione delle terre agricole e dei pascoli, finanziate o comunque previste dalla PAC. L'inserimento di tali modalità di gestione nei conteggi dell'Inventario nazionale dei gas serra ha consentito di valorizzare l'apporto delle terre agricole in termini di riduzione delle emissioni di gas serra. Ricorda inoltre che con la pubblicazione del regolamento UE n. 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, sono stati definiti per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque cosiddette di recupero, ovvero le acque reflue urbane che sono state trattate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute e l'ambiente.

Nel capitolo 12, dedicato agli affari sociali, la Relazione riferisce come sul tema del contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura sono proseguite le attività del Tavolo interistituzionale e dei relativi Gruppi di lavoro, scaturite nell'approvazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22). Tra l'altro il Piano triennale prevede, soprattutto rispetto alla prevenzione del fenomeno, la messa a punto di un sistema informativo per l'interscambio dei dati, l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo. A ciò si aggiungono gli strumenti per mappare i fabbisogni di lavoro agricolo delle aziende, interventi su alloggi e trasporti a disposizione dei lavoratori, azioni per garantire la protezione e l'assistenza delle vittime di sfruttamento, attività di informazione e sensibilizzazione, vigilanza, il contrasto agli abusi e

il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Nel capitolo 13, dedicato alla tutela della salute, la Relazione fa presente che per gli Organismi geneticamente modificati (OGM) è proseguito l'approfondimento sulle nuove tecniche di miglioramento genetico anche attraverso uno studio che valuterà le opzioni disponibili nell'Unione per affrontare la loro situazione giuridica. Sono inoltre continuati i lavori e le consultazioni per la revisione, coordinata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), della linea guida sulle api e gli insetti impollinatori.

Infine nel capitolo 18, dedicato alle statistiche europee, la Relazione fa presente come, per rispondere alle crescenti richieste di informazioni per il *Green Deal* europeo, è proseguito l'impegno nella modernizzazione delle statistiche agricole dando attuazione al regolamento quadro sulle statistiche agricole integrate e partecipando al processo decisionale che porterà nel 2021 a tre nuove proposte di regolamento in linea con la strategia "Dal produttore al consumatore".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2063 (Concessioni di contributi per l'estinzione di passività onerose delle imprese agricole), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, tenutasi lo scorso martedì 20 luglio, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico), di rappresentanti di Assoenologi e di Federvini, tenutasi lo scorso mercoledì 21 luglio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, come precedentemente concordato, è convocata una ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 293 (pom.) del 27/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 293
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA MIRIANA BUCALOSSI, ESPERTA DI
POLITICHE EUROPEE, PROFESSIONI E FORMAZIONE, INTERVENUTA IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 298 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 298
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR LUCA SIMONE COCOLIN, DOCENTE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO E PRESIDENTE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 308 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 308
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "G.B. CERLETTI" DI CONEGLIANO E DELL'ISTITUTO TECNICO
AGRARIO "EMILIO SERENI" DI ROMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED
ENOTECNICO)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.

Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.

Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.

In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.

Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.

Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.

Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.

Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.

L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.

Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.

Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.

Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una

serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocratizzazione.

Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.

Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.

D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice [BITI](#) (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge,

che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.1

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola)

1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".»

1.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: "agrumaticola" con la seguente: "ortofrutticola";*
- 2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita";*
- 3) *alla lettera f), sopprimere la parola: "agrumaticolo";*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica."

1.3

[Magorno](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *la parola «agrumaticola» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «ortofrutticola»;*
2. *alla lettera a), le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» sono soppresse;*
3. *alla lettera f), la parola «agrumaticolo» è soppressa;*
4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica».

1.4

[Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la fissazione di prezzi minimi di vendita", con le seguenti: "il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazioni dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;"

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.»

1.7

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.8

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.9

[Magorno](#)

Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,», sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», inserire le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.11

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

Art. 2

2.1

[Magorno](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», con le seguenti: «articolo 6».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con le seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.101

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».

5.102

Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», con le parole: «a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
201ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che l'Atto del Governo in esame, già incardinato la scorsa settimana, è assegnato alla 13a Commissione in sede consultiva ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato, in cui ha provveduto a recepire alcuni suggerimenti proposti dai componenti della Commissione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro svolto, chiede se in aggiunta alla richiesta di interventi di rinnovo dei mezzi agricoli, sia possibile inserire anche la previsione di interventi per il rinnovo della flotta peschereccia italiana nonché per il rinnovo delle strutture serricole nazionali.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le osservazioni formulate dal senatore La Pietra e presenta una nuova proposta di osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) preannuncia il proprio voto di astensione non condividendo la gradualità prevista nel testo nella riduzione delle emissioni dannose. Sottolinea altresì la necessità di un contenimento della diffusione degli allevamenti intensivi su cui sarebbe stato opportuno un

pronunciamento da parte della Commissione mentre per quanto concerne gli impianti alimentati a biogas ritiene che sarebbe stato opportuno prevederne la riduzione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) e la senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ringraziano il relatore e preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl), pur non condividendo i contenuti del Piano per la transizione ecologica, apprezza il lavoro svolto dal relatore nella predisposizione del parere e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ricorda l'impegno del Movimento 5 Stelle per la limitazione degli impianti alimentati a biogas alle sole necessità aziendali, evitando pertanto la costruzione di strutture di grande impatto ambientale e finalizzate esclusivamente alla realizzazione di profitti. Per quanto concerne la manutenzione dei boschi ritiene importante la loro salvaguardia nonché la previsione di interventi di valorizzazione dell'ambiente e di riduzione delle opere inquinanti. In conclusione preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni con rilievi viene posta in votazione ed approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek ([n. 950](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce l'affare assegnato, concernente le problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek.

L'affare trae origine dalla recente decisione della Commissione europea di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE della richiesta della Croazia di protezione della menzione tradizionale "Prošek": una decisione che rischia di danneggiare profondamente uno dei simboli del *Made in Italy* quale il Prosecco, un prodotto che non soltanto ha già ottenuto tutti i riconoscimenti formali in ambito europeo, anche rispetto alla riserva del suo nome, ma che è stato addirittura riconosciuto dall'Unesco che ha iscritto le colline del Prosecco nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità.

Si tratta, peraltro, di una decisione che risulta decisamente in contraddizione con una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, che ha vietato l'uso di nomi o grafiche che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme UE.

Dopo aver ricordato il breve ciclo di audizioni svoltosi la scorsa settimana diretto ad approfondire la questione, sottolinea la necessità di individuare rapidamente strumenti per la tutela di un prodotto ed una filiera così importante per la viticoltura italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2118 (ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico),

già previsto alle ore 12 di giovedì 14 ottobre p.v., alle ore 12 di giovedì 28 ottobre p.v.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) propone di convocare una ulteriore seduta della Commissione alle ore 17 di oggi al fine di concludere l'esame dell'affare assegnato n. 950 con la presenza di un rappresentante del Governo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il Piano per la transizione ecologica (PTE) intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, "informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

considerato che:

il PTE si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura"; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo;

i predetti macro-obiettivi vengono poi articolati in otto aree di intervento, che presentano riflessi significativi in diversi ambiti di interesse dalla Commissione, riguardanti: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si osserva, con riferimento agli interventi finalizzati all'attuazione delle politiche di contenimento delle emissioni di anidride carbonica, come le stesse debbano necessariamente essere perseguite in maniera graduale, senza impattare sulle abitudini alimentari e gli stili di vita dei consumatori, orientati ad un consumo equilibrato di tutti gli alimenti, secondo il modello della dieta mediterranea, confermando la centralità del ruolo del "food made in Italy" per l'economia nazionale;

si ritiene necessario riconoscere la strategicità delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento al settore zootecnico. Nei riguardi di questo settore è opportuno mettere in campo più azioni volte, da un lato ad aumentare la redditività delle imprese, e dall'altro ad integrare maggiormente il comparto nelle politiche di intervento a sostegno di un'economia circolare nella filiera del biogas, sviluppando tutte le potenzialità che la zootecnia italiana è in grado di offrire per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati nel PNRR;

si ritiene inoltre opportuno, ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di azzeramento dell'inquinamento alla base del Green Deal europeo, incentivare il rinnovo del parco mezzi agricoli circolante, puntando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull'immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il rischio infortuni sul lavoro;

si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti a supporto delle attività di rimboschimento e tutela dei boschi, ai fini dell'attuazione di una efficace politica di rivalutazione del territorio forestale e del patrimonio boschivo, anche per il contrasto al dissesto idrogeologico. Gli interventi dovranno essere indirizzati alla costruzione di una nuova viabilità forestale nonché alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, comprensiva dell'adeguamento funzionale della viabilità forestale principale e secondaria esistente, nonché all'attuazione di politiche di defiscalizzazione a favore della filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata dalle imprese boschive, quale efficace strumento per la riattivazione di un percorso virtuoso di valorizzazione del legname proveniente dai boschi nazionali;

si valuti, in relazione agli investimenti a tutela delle risorse idriche, la possibilità di incentivare, con l'obiettivo di superare gli effetti dei fenomeni siccitosi legati al cambiamento climatico, una riconversione irrigua nonché un ammodernamento e una ristrutturazione della rete idrica;

si ritiene necessario riconoscere, nell'ambito degli interventi di ripristino e rafforzamento della biodiversità, l'agricoltore come figura centrale per l'agricoltura, ma anche per l'ambiente e la tutela dell'ecosistema. Infatti la sua presenza costante sul territorio, nel quale è fortemente radicato, rende l'agricoltore il primo custode dell'ambiente e del territorio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il Piano per la transizione ecologica (PTE) intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, "informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

considerato che:

il PTE si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura"; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo;

i predetti macro-obiettivi vengono poi articolati in otto aree di intervento, che presentano riflessi significativi in diversi ambiti di interesse dalla Commissione, riguardanti: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si osserva, con riferimento agli interventi finalizzati all'attuazione delle politiche di contenimento delle emissioni di anidride carbonica, come le stesse debbano necessariamente essere perseguite in maniera graduale, senza impattare sulle abitudini alimentari e gli stili di vita dei consumatori, orientati ad un consumo equilibrato di tutti gli alimenti, secondo il modello della dieta mediterranea, confermando la centralità del ruolo del *"food made in Italy"* per l'economia nazionale;

si ritiene necessario riconoscere la strategicità delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento al settore zootecnico. Nei riguardi di questo settore è opportuno mettere in campo più azioni volte, da un lato ad aumentare la redditività delle imprese, e dall'altro ad integrare maggiormente il comparto nelle politiche di intervento a sostegno di un'economia circolare nella filiera del biogas, sviluppando tutte le potenzialità che la zootecnia italiana è in grado di offrire per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati nel PNRR;

si ritiene inoltre opportuno, ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di azzeramento dell'inquinamento alla base del Green Deal europeo, incentivare il rinnovo del parco mezzi agricoli circolante, puntando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull'immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il rischio infortuni sul lavoro, nonché il rinnovo della flotta peschereccia e delle strutture serricole nazionali;

si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti a supporto delle attività di rimboschimento e tutela dei boschi, ai fini dell'attuazione di una efficace politica di rivalutazione del territorio forestale e del patrimonio boschivo, anche per il contrasto al dissesto idrogeologico. Gli interventi dovranno essere indirizzati alla costruzione di una nuova viabilità forestale nonché alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, comprensiva dell'adeguamento funzionale della viabilità forestale principale e secondaria esistente, nonché all'attuazione di politiche di defiscalizzazione a favore della filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata dalle imprese boschive, quale efficace strumento per la riattivazione di un percorso virtuoso di valorizzazione del legname proveniente dai boschi nazionali evitando lo sfruttamento ambientale;

si valuti, in relazione agli investimenti a tutela delle risorse idriche, la possibilità di incentivare, con l'obiettivo di superare gli effetti dei fenomeni siccitosi legati al cambiamento climatico, una riconversione irrigua nonché un ammodernamento e una ristrutturazione della rete idrica;

si ritiene necessario riconoscere, nell'ambito degli interventi di ripristino e rafforzamento della biodiversità, l'agricoltore come figura centrale per l'agricoltura, ma anche per l'ambiente e la tutela dell'ecosistema. Infatti la sua presenza costante sul territorio, nel quale è fortemente radicato, rende l'agricoltore il primo custode dell'ambiente e del territorio.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 321 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 321
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF), DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI (OTAN) E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI (CNPAPAL), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI ENOLOGO ED ENOTECNICO)

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 323 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 323
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2118 (ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI
ENOLOGO ED ENOTECNICO)*

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02872, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rilevando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali condivide le preoccupazioni dell'interrogante sulle ripercussioni che il proliferare della fauna selvatica può avere sull'attività economica e la sicurezza dei cittadini.

La gestione della fauna selvatica è da tempo all'attenzione del Governo, del Parlamento e delle amministrazioni regionali, anche in considerazione dell'emergenza causata dalla diffusione in tutta Europa della peste suina africana (PSA) e del grande rischio di espansione dovuto al proliferare della specie di cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia.

A tal riguardo giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea.

Sulla base di tali linee guida è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali, per un'applicazione tempestiva delle misure di intervento e al fine di contrastare la diffusione della

malattia.

Le misure in parola hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e controllo risulti fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che, la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunge che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica del 21 aprile scorso, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione" che si prefigge di fornire uno specifico supporto alla redazione e all'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

In ogni caso le Regioni, laddove necessario, possono già provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

Segnala inoltre che, per quanto concerne la problematica del risarcimento danni, è possibile procedere all'indennizzo attraverso gli aiuti in regime *de minimis*. In tale contesto, il regolamento UE 2019/316 (che modifica il regolamento UE 1408/2013) ha consentito di innalzare a 25.000 euro, nel triennio, il limite di tali aiuti per impresa unica.

Infine, con specifico riferimento alle modifiche normative alla legge n. 157 del 1992 che consentano di intervenire per ripristinare il corretto equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, segnala che la Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 21/2021 sulla legittimità dell'articolo 37, commi 3, 4, 4-*ter* e 4-*quater* della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con ISPRA.

Conferma quindi, per quanto di competenza, la piena disponibilità del Ministero delle politiche agricole ad avviare una collaborazione sinergica e strutturale con le Regioni, allo scopo di individuare e definire soluzioni mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazionale, anche attraverso un intervento di revisione normativa della legge n. 157 del 1992 che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, tuteli maggiormente il mondo agricolo e la salute pubblica.

Assicura l'interrogante che si continuerà a seguire con estrema attenzione la tematica segnalata, al fine di pervenire ad una rapida definizione della questione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver fatto presente di aver già presentato in passato altre interrogazioni sullo stesso argomento, evidenzia che le norme di riferimento in materia risalgono purtroppo a diversi anni fa e necessiterebbero pertanto di un aggiornamento. Sottolinea come il proliferare dei cinghiali desta sempre più preoccupazione nel Paese sia per il numero crescente di morti e di incidenti che questi provocano sia, più in generale, per il senso di insicurezza che la loro diffusione provoca. Dopo aver ricordato che purtroppo alcune Regioni provvedono ai rimborsi per i danni causati agli agricoltori con estrema lentezza, auspica che il Governo possa intervenire in tempi rapidi per risolvere la problematica in oggetto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per

sollecitare la risposta a un proprio atto di sindacato ispettivo concernente la filiera bufalina, un settore di grande rilevanza per l'intero Paese e in particolare per la regione Campania.

Il sottosegretario CENTINAIO assicura che si adopererà per una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è svolto un articolato ciclo di audizioni, nel corso del quale è emerso un generale apprezzamento verso i contenuti del disegno di legge. Dopo aver chiesto ai colleghi se vi siano ulteriori richieste di audizioni, propone al Presidente di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver verificato che non vi sono richieste di nuove audizioni, d'accordo con il relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 12 di mercoledì 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge il quale reca una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali, un fenomeno che presenta riflessi non solo culturali ma anche religiosi, sportivi, sociali, enogastronomici e di "turismo lento". Il disegno di legge provvede pertanto ad individuare una normativa statale di principio, valida in tutto il territorio nazionale, diretta a favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi in materia.

Il testo considera «cammini» gli itinerari culturali che presentano le seguenti caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui il loro utilizzo sia necessario per attività di soccorso, agro-silvo-pastorali e simili; collegano luoghi accomunati da valori culturali d'insieme (fatti o personaggi storici, dell'arte, religiosi o spirituali, da tradizioni enogastronomiche e così via).

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1, che dopo aver definito i cammini ne prevede la promozione anche al fine di incentivare le attività connesse all'agricoltura nei territori interessati.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per i cammini, al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate: alla cabina di regia partecipano rappresentanti di diversi Ministeri tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.

L'articolo 7 promuove la realizzazione di studi, approfondimenti e ricerche finalizzati alla valorizzazione del patrimonio associato ai cammini; tali attività sono altresì dirette a garantire l'integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.

Segnala infine l'articolo 9 che prevede che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizzi campagne di promozione dei cammini a livello nazionale e internazionale.

In conclusione la relatrice rimane in attesa di eventuali contributi da parte dei rappresentanti dei Gruppi utili ai fini della predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico), il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 11 novembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, attualmente fissato alle ore 12 di giovedì 28 ottobre.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione potrebbe procedere alla votazione del disegno di legge. Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di effettuare le necessarie verifiche sugli emendamenti in votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 211 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03006, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e n. 3-03009, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, considerata l'analogia della tematica rappresentata dagli interroganti. La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle politiche agricole che, per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'eccessiva proliferazione di cinghiali, tra i principali vettori della peste suina africana (PSA), ha sviluppato un'azione propulsiva allo scopo di avviare diverse azioni in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte. Giova ricordare che il Ministero della salute, nell'ambito del piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana, ha già adottato specifiche linee guida per la gestione dei campioni e del flusso informativo, condivise dal Ministero delle politiche agricole, aventi ad oggetto misure di sorveglianza che si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale ed europea. Sulla base di tali linee guida, per una tempestiva applicazione delle misure di intervento e per contrastare la diffusione della malattia è stato anche elaborato un manuale operativo, con l'intento di fornire istruzioni puntuali da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di cinghiali. Dette misure hanno evidenziato come un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e

controllo risulta fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, atteso che la diffusione della malattia, soprattutto nelle fasi iniziali, può dipendere dalla densità delle popolazioni di cinghiali, oltre che dalla presenza di corridoi che consentono di superare eventuali barriere geografiche.

A ciò si aggiunga che, con una nota congiunta dei Ministeri della salute, delle politiche agricole e della transizione ecologica del 21 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni un documento di indirizzo tecnico denominato "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", con lo scopo di fornire un supporto specifico nella redazione e nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione del cinghiale.

Fa inoltre presente che le Regioni possono provvedere al contenimento delle popolazioni di cinghiale, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effettuare piani di abbattimento selettivi senza limiti temporali.

Ciò posto, il 7 gennaio scorso è stata confermata dal centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" la presenza della peste suina africana al confine tra Piemonte e Liguria.

Dopo il rinvenimento, a fine dicembre, di un cinghiale morto nei pressi di Ovada e l'accertamento della positività alla PSA di ulteriori carcasse, il gruppo operativo di esperti presieduto dal Ministero della salute, immediatamente convocato, nel delineare la zona infetta, ha informato le Regioni Piemonte e Liguria e fornito indicazioni operative per i sindaci di tutti i Comuni interessati, inclusa la richiesta di limitare la movimentazione di bestiame domestico, tenere gli animali in stalla e sospendere ogni attività venatoria.

In linea con la normativa vigente, sotto il coordinamento del Ministero della salute lo scorso 10 gennaio si è riunita l'unità di crisi centrale che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle Regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta, successivamente istituita con provvedimento del Ministero della salute, nonché l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia. Di conseguenza, al fine di porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economico connessi allo scambio extra Ue e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati, il Governo è intervenuto tempestivamente emanando in data 13 gennaio 2022 un'ordinanza dei Ministri della salute e dell'agricoltura, con il coinvolgimento del Ministero della Transizione Ecologica, di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, protezione civile, forze di polizia ed istituti tecnici di supporto.

Il provvedimento, nel dettaglio, vieta l'attività venatoria nella zona stabilita come infetta, salvo la caccia selettiva al cinghiale, nonché le attività sportive e ludiche, dalla pesca al *trekking* e al *mountain biking*.

Difatti, i tecnici hanno rappresentato in forma chiarissima come sia da sospendere ogni attività venatoria, in quanto ogni forma di disturbo favorisce lo spostamento dei cinghiali e di conseguenza la diffusione dell'epidemia di PSA.

Soltanto la caccia di selezione al cinghiale è ammessa come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. La vigilanza sull'applicazione delle misure introdotte è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.

Per quanto concerne le azioni di contrasto alla diffusione della PSA è importante ribadire che, secondo l'ISPRA, le modalità di gestione di una popolazione di cinghiale nelle aree infette sono di tipo straordinario e completamente differenti da quelle ordinarie previste per le aree indenni. Tali modalità straordinarie sono definite dai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea ai quali gli Stati membri devono attenersi.

Riguardo alla più ampia problematica delle criticità poste da alcune specie di fauna selvatica, indipendentemente dall'attuale emergenza in materia di PSA, il Governo concorda con la necessità di consolidare la figura del coadiutore ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di conferire maggiore capacità operativa agli enti preposti per il contenimento delle suddette problematiche e ribadisce la necessità che si operi esclusivamente attraverso modalità altamente selettive, escludendo qualunque ricorso ad azioni in braccata con segugi (da limitarsi strettamente al periodo di caccia ordinaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992).

Circa l'attività venatoria, evidenzia che la normativa vigente (articolo 11-*quaterdecies*, comma 5, legge n. 248 del 2005) conferisce già alla caccia di selezione ampio margine di azione temporale e di orari, prevedendo l'eventuale estensione all'intera annualità e agli orari notturni.

L'interesse fondamentale e assolutamente prevalente è pertanto quello di assicurare la massima tutela al patrimonio suinicolo nazionale e, in tale direzione, l'ordinanza emanata consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fattispecie che certamente rassicura riguardo alle esportazioni.

In ogni caso, fermo restando l'intento di costituire una *task force* ministeriale *ad hoc*, è stato allertato il Ministero degli esteri per tranquillizzare i Paesi importatori di carne suina italiana circa la salubrità dei nostri prodotti.

Detto questo rileva che il settore suinicolo, così come altri settori delle filiere agricole, è stato oggetto di particolare attenzione in questi ultimi anni con l'attuazione di specifiche misure per sostenerne lo sviluppo e gli investimenti.

Tra queste, ricorda l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi che prevede risorse a sostegno di alcuni settori delle filiere agricole, tra cui quelle dedite all'allevamento di suini. Detto fondo, dopo un iniziale stanziamento di 65 milioni di euro, è stato incrementato portando la misura a 71,5 milioni di euro, di cui 38,5 milioni alla filiera suinicola.

Rileva al riguardo che AGEA ha dato attuazione alla misura ed entro la fine di gennaio, terminata la verifica delle istanze che presentavano anomalie, l'intera procedura sarà completata.

Rappresenta inoltre che, a seguito dell'intesa intervenuta in Conferenza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, è stato approvato lo schema di decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, a modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2020, n. 3632, reca criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per la suinicoltura con conseguente incremento delle risorse destinate al settore suinicolo e per il quale l'Amministrazione sta concludendo l'iter amministrativo ai fini dell'efficacia della misura.

Si tratta di un decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto DOP, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle commissioni uniche nazionali (CUN) suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti.

Ricorda che detto fondo è stato istituito per far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini; garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo; rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore; potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori; migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti; promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Assicura pertanto che si continuerà a vigilare sull'evolversi della situazione epidemica e, come già fatto in altre occasioni, ci si farà trovare pronti nell'individuare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza e per indennizzare gli operatori economici direttamente o indirettamente danneggiati.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della

risposta e si dichiara soddisfatto. Dopo aver ricordato l'importanza del settore suinicolo per l'economia italiana nota con favore che sono state elencate una serie di misure già adottate dal Ministero che tuttavia devono diventare rapidamente operative. Auspica altresì la realizzazione di operazioni di contenimento "vero" della diffusione della fauna selvatica al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana. Rileva in conclusione la necessità di approntare ristori anche per tutti quei settori in qualche modo connessi con la suinicoltura e con lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone interessate dalla problematica.

Anche il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario per la tempestività della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Sottolinea l'importanza di interventi rapidi per evitare il diffondersi del problema al fine di scongiurare conseguenze più gravi per il settore suinicolo, evidenziando altresì la necessità di avviare una seria riflessione sulla proliferazione della fauna selvatica nel Paese. Ritiene in conclusione che andrebbe assicurata maggiore autonomia operativa ai possessori dei fondi nella gestione delle misure di contenimento della fauna selvatica, agevolando le misure di autocontrollo e riducendo la complessità burocratica degli interventi.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA

La senatrice [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) sollecita la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso maggio su cui aveva ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario Centinaio nel corso di una seduta della Commissione dello scorso ottobre.

Il sottosegretario BATTISTONI assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti e sono giunti i pareri delle Commissioni consultate: sarebbe pertanto possibile procedere con le votazioni sugli emendamenti.

Ritiene tuttavia preferibile, d'accordo con il relatore, rinviare tali votazioni ad una successiva seduta al fine di tenere conto degli approfondimenti svolti recentemente con i rappresentanti del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sui disegni di legge sono stati presentati ed illustrati tutti gli emendamenti; manca tuttavia il parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti. Sul testo, in particolare, risulta che la Commissione bilancio sta attendendo che il Governo fornisca la relazione tecnica.

Fa quindi presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha assicurato che i competenti uffici stanno seguendo con la massima attenzione le attività connesse alla predisposizione dei testi, interloquendo tanto con il Ministero della salute che con il Ministero dell'economia per le parti di competenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni. Per quanto concerne in particolare la Commissione bilancio, risulta che lo scorso ottobre il Governo ha depositato in tale Commissione una relazione tecnica aggiornata, negativamente verificata. Fa presente di aver evidenziato tale criticità al Ministro, il quale ha comunicato che gli Uffici competenti hanno trasmesso la relazione tecnica modificata al Ministero dell'economia e di essere in attesa di specifico riscontro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sul disegno di legge sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti; mancano tuttavia una serie di pareri per poter procedere con le votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che sul disegno di legge sono stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato).

D'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una prossima seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 833 (Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l'olivicoltura), di rappresentanti di Federolio, svoltasi il 7 dicembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2023](#)

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".

3.2

[Taricco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "d'intesa volti a", inserire le seguenti : "sostenerne e incentivarne l'azione, a";

b) sostituire le parole da "di manutenzione de territorio" sino alla fine dell'articolo, con le seguenti: "orientate alle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1 dell'articolo 2 . ";

Art. 4

4.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4.2

[Taricco](#)

Al comma 1 sostituire le parole da "nei quali sono specificate le tipologie" sino alla fine del comma con le seguenti: "predisposti in coerenza con Linee guida condivise ed approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."

Art. 5

5.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

5.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

5.0.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata Nazionale dell'Agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, finalizzate a far conoscere la bellezza nell'arte dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

4. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2118](#)

Art. 2

2.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2

(Attività professionale di Enologo)

1. Formano oggetto della professione di Enologo le seguenti attività:

a) Produzione dell'uva:

1) la partecipazione alla progettazione, all'impianto e alla gestione agronomica del vigneto;

2) la valutazione dei criteri di maturità e la decisione del momento opportuno della raccolta sulla base dei livelli di maturità attesi;

3) la valutazione dei criteri di qualità delle materie prime ricevute in termini di composizione e di condizione sanitaria e in funzione del prodotto finale desiderato

4) la stima delle colture viticole e loro prodotti e la stima delle scorte;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) la partecipazione attiva all'impianto dei siti, alla scelta dei processi e delle attrezzature tecnologiche per la lavorazione del vino e per la trasformazione delle uve in tutti i tipi di prodotti;

2) il controllo di tutte le operazioni unitarie che presiedono alla trasformazione dell'uva;

3) la selezione, in base al prodotto finale desiderato e valutandone le ulteriori conseguenze, delle operazioni unitarie richieste per la vinificazione, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il condizionamento e lo stoccaggio;

4) l'elaborazione dei prodotti conformi alle pratiche enologiche riconosciute e incluse nel codice dell'OIV e alle norme vigenti.

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la verifica della coerenza e l'efficacia degli interventi e dei processi, anche in termini di costi;

4) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

5) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

6) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

7) il rispetto dell'equilibrio ambientale;

8) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP);

9) il rilascio dell'attestazione di conformità del prodotto ai parametri del relativo disciplinare per l'assemblaggio e la dolcificazione di vini a DO.

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) la formulazione di raccomandazioni in materia di marketing per la designazione e la presentazione del prodotto al momento della sua immissione nel mercato nazionale e internazionale,

2) la consulenza ai vari attori, dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti della vite

3) l'analisi, con il produttore e lo specialista in marketing, dei risultati delle vendite dei prodotti realizzati al fine di proporre modifiche al processo di produzione per rispondere al meglio alle preferenze mostrate dai consumatori

4) la predisposizione e sottoscrizione di pratiche e progetti di finanziamento a valere su risorse nazionali e comunitarie.

e) Analisi:

1) l'esecuzione di analisi e la sintesi di tutti i dati derivanti dalle sue molteplici funzioni al fine di

utilizzarli in maniera appropriata,

2) la valutazione degli aspetti etici, incluse le possibili conseguenze sulla salute dei consumatori, e quelli economici, sociali, ambientali e tecnici e l'elaborazione delle proposte di provvedimenti finalizzati a adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità;

2. L'Enologo, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) promuove e divulga la scienza la cultura vitivinicola nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore dell'ambiente e delle colture;

c) svolge attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, e, in generale, le attività enoturistiche di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019;

d) esercita la propria attività in imprese, enti, associazioni e consorzi con funzioni di direzione, amministrazione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

Art. 3

3.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero della qualifica di "esperto viticoltore e cantiniere" unitamente ad un diploma di maturità di tipo agrario".

3.2

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) sono in possesso della qualifica professionale di esperto viticoltore e cantiniere unitamente a un diploma di maturità agraria."

Art. 4

4.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4

(Attività professionale di Enotecnico)

1. Formano oggetto della professione dell'enotecnico l'insieme dei seguenti campi di attività:

a) Produzione dell'uva:

1) l'organizzazione di attività produttive vitivinicole ecocompatibili;

2) la valutazione delle esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio;

3) la stima gli impianti e delle strutture viticole ed enologiche, delle colture e dei loro prodotti;

4) esegue sotto la propria responsabilità i trattamenti e le pratiche enologiche sottoposte a controllo;

b) Trasformazione dell'uva, produzione di vino:

1) il monitoraggio e la gestione del processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare

riguardo all'introduzione di tecnologie innovative;

2) la gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;

c) Controllo della produzione:

1) l'esecuzione dei controlli analitici (chimici, fisici, microbiologici e sensoriali) del prodotto in ogni fase della lavorazione fino al prodotto pronto per il consumo finale;

2) la valutazione dei risultati analitici in base allo stadio di lavorazione e alla destinazione del prodotto;

3) la cura degli adempimenti di tutti i processi e i controlli relativi alla gestione della qualità in conformità delle norme nazionali e internazionali;

4) l'assicurazione della tracciabilità del prodotto;

5) la garanzia della sicurezza sanitaria e alimentare del prodotto;

d) Commercializzazione e adattamento dei prodotti al mercato:

1) l'elaborazione di valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;

2) la realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

2. L'Enotecnico, nell'ambito delle attività di cui al comma 1:

a) svolge funzioni peritali e di arbitrato, firmando le perizie come professionista riconosciuto. Svolge altresì attività di consulenza tecnica d'ufficio CTU e di consulenza tecnica di parte CTP;

b) Esercita le proprie attività in imprese, enti, associazioni e consorzi. Interviene nelle operazioni relative alle varie fasi di produzione dell'uva e del vino, esercitando le proprie attività con funzioni di coordinamento, conduzione, consulente e tecnico di processo.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale connessa alla produzione viticola ed enologica, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti quando la suddetta attività sia connessa o dipendente da studi o lavori afferenti la loro competenza.

4.2

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, coordinamento e controllo delle fasi produttive, nonché consulenza per le attività inerenti alla coltivazione della vite in tutte le fasi dalla progettazione del vigneto al suo impianto, alla trasformazione dell'uva in tutti i tipi di prodotti, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati".

4.3

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "partecipazione attiva, coordinamento e controllo" con le seguenti: "partecipazione alle attività di gestione della produzione viticola ed enologica, loro coordinamento e controllo".

Art. 5

5.1

[Taricco, Naturale, Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Registro

nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, di seguito denominato «Registro».

2. Al Registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 3;
- d) possesso di assicurazione di responsabilità civile e professionale;

3. Il Registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione del Registro reca l'Elenco degli Enologi. La seconda sezione del Registro reca l'Elenco degli Enotecnici.

4. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 1 e 3 all'esercizio dell'attività professionali di enologo e di enotecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario.

5. La verifica dei requisiti di iscrizione, del rispetto dei principi deontologici e delle forme di garanzia di cui ai commi 7 e 10, e di cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

- a) due membri in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- b) due membri designati dalle associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative;

6 I membri del Comitato nazionale di cui al comma 5, durano in carica cinque anni, con possibilità di una sola riconferma. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

7. Il Comitato nazionale di cui al comma 5, promuove strumenti e forme di garanzia a tutela dell'utente attivabili anche in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché forme di informazione relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

9. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale di cui al comma 5, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme relative all'iscrizione, all'entità della quota di iscrizione, alla cancellazione dallo stesso, nonché alle verifiche di cui al comma 5. Il medesimo decreto, al fine di garantire la trasparenza delle attività connesse al Registro di cui al presente articolo e l'osservanza dei principi deontologici, definisce un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le modalità di vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti al Registro e le sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice.

11. Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.3

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4", aggiungere le seguenti: "e delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali del settore agrario."

5.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;

b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi e alimentari;

e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri durano in carica cinque anni con possibilità di riconferma.

4-ter. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato nazionale, su incarico del Ministero, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti sulla questione in esame. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate dai funzionari del Ministero, nominati con decreto del Ministro.

4-quater. Entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologici e degli enotecnici e maggiormente rappresentative provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale, ai quali non compete alcun compenso né rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

4-quinquies. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) *Sostituire il comma 5, con il seguente:*

"5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, sentito il Comitato nazionale, sono stabilite le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso."

5.5

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

"4-bis. La verifica dei requisiti di iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale è demandata ad un Comitato nazionale composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- a) quattro membri designati dalle associazioni del settore vitivinicolo maggiormente rappresentative;
- b) un membro designato dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
- c) un membro designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;
- d) un membro designato dall'ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
- e) un membro designato dal collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

I membri del Comitato nazionale durano in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e non compete loro nessuna forma di emolumento o rimborso spese. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti; alle riunioni del Comitato nazionale, possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti di settore. Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato nazionale sono assicurate da funzionari ministeriali.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individuate le associazioni di categoria degli enologi e degli enotecnici maggiormente rappresentative, provvede alla nomina dei componenti il Comitato nazionale.

4-quater. L'istituzione del Registro nazionale di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente,

al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola "sessanta" con la seguente: "centoventi";*
- b) *sostituire le parole "sentite le associazioni di categoria degli enologi ed enotecnici," con le seguenti: "sentito il Comitato nazionale di cui al comma 4-bis,".*

5.6

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Al comma 5, dopo le parole "alla cancellazione dallo stesso.", inserire le seguenti: "Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5.0.1

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Comitato nazionale vini DOP e IGP)

1. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.».

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al registro è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ai sensi del presente

articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo. Per gli iscritti agli ordini e ai colleghi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2, sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che disciplina:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo."

6.2

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Formazione professionale continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista iscritto al Registro di cui all'articolo 5 è tenuto a curare un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La formazione continua di cui al comma 1 avviene tramite la frequenza di appositi corsi di formazione o di attività di aggiornamento organizzate dalle associazioni inserite nell'elenco delle associazioni professionali tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui aderiscono i professionisti iscritti al registro, da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo e nella formazione.

Per gli Enologi e gli Enotecnici iscritti anche agli ordini o ai colleghi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità agli standard formativi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:

a) le modalità e le condizioni per la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti nel registro e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento;

b) i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento; i requisiti minimi dei corsi e delle attività di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

6.3

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole "o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale." con le seguenti: "da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.";*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.";*

c) *al comma 3, sostituire le parole "Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:" con le seguenti "I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:";*

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole "degli iscritti" inserire le seguenti: "nel registro di cui all'articolo 5",*

e) *sopprimere il comma 4.*

Art. 7

7.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Sopprimere l'articolo

7.3

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7

(Attribuzione del Codice Ateco)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna la classificazione merceologica per l'attività di agrotecnici e periti agrari (Ateco 74.90.12) con l'inserimento delle professioni di enologo ed enotecnico.

7.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere il comma 2.

7.5

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

Sopprimere il comma 2

7.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione."

7.0.2

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 7-bis

(Riconoscimento qualifiche professionali)

1. Agli enologi di cui all'articolo 1 e agli enotecnici di cui all'articolo 3, è riconosciuta la rispettiva qualifica professionale.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'iscrizione dell'enologo e dell'enotecnico nell'elenco delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo n. 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007.

Art. 7-ter

(Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione)

1. I soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5, che svolgono, senza vincolo di subordinazione, le attività di cui agli articoli 2 e 4, entro sei mesi dall'iscrizione, possono aderire:

a) ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla Gestione Separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura;

b) alle forme di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In caso di mancata scelta di cui al comma 1, i soggetti iscritti al Registro di cui al comma 5, sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8

8.1

[Taricco](#), [Naturale](#), [Lonardo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. La legge 10 aprile 1991, n. 129, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in funzione del Registro di cui all'articolo 5. Nel periodo transitorio, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla medesima legge.

2. Gli Enotecnici in possesso del titolo alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano anche le attività di cui all'articolo 2.»

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO

Il presidente **VALLARDI** riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece soppressa da parte della Camera.

L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico.

L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.

L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.

L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore

L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 (non modificato) regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e

operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.

L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).

L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.

L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BITI](#) (PD), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema

di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 5*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 5*)

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola al relatore per l'illustrazione dei due documenti che vengono esaminati congiuntamente.

Ricorda che l'esame congiunto si conclude con l'approvazione di due pareri distinti destinati alla 14a Commissione, che prevede di concludere l'esame nella seduta di oggi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione innanzitutto sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 illustrando le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate, rispettivamente, al processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Con riferimento ai temi di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala soprattutto, nella seconda parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche, una serie di schede nell'ambito dell'obiettivo del *Green Deal* europeo.

Nella scheda 27, dedicata alla promozione delle agroenergie, il Governo ritiene si debba puntare appunto sulle agroenergie, a partire dalla produzione di biometano da fermentazione anaerobica da

sottoprodotti e residui agricoli, agroalimentari e forestali; in questo senso si dovrà promuovere l'utilizzo di sottoprodotti e residui agricoli, agroindustriali e forestali nell'ottica dell'economia circolare. Andrà assicurato il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità offrendo agli agricoltori nuove fonti di reddito (es. *carbon farming*, produzione di biogas e biometano da rifiuti e residui agricoli), anche valorizzando il ruolo di certificazioni etiche ed ambientali e incentivando il sistema delle assicurazioni.

La scheda 28, dedicata all'adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, prevede che, al fine di dare piena attuazione a detta Strategia ed agli impegni in materia di conservazione della biodiversità, siano favorite le sinergie fra politiche settoriali diverse, tra cui le politiche in ambito agricolo e della pesca e la strategia forestale.

Nella scheda 32, dedicata al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, si prevede che orientando opportunamente le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo, sia a livello nazionale che europeo, siano ridotte le emissioni nell'ambiente e migliorate la capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici. A tal fine sono previste varie azioni: tra queste il finanziamento di interventi a favore della sostenibilità, la valorizzazione delle certificazioni etiche ed ambientali e del sistema delle assicurazioni; il miglioramento della conoscenza degli attuali strumenti di gestione del rischio (assicurazioni e fondi mutualistici) nell'ambito della campagna di comunicazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; il prolungamento al 2022 della programmazione strategica di *risk management*, attraverso l'istituzione prevista dalla PAC di un fondo di mutualità nazionale per i rischi catastrofali (gelo, siccità, alluvioni), cui contribuiranno gli stessi agricoltori, attraverso una piccola quota dei pagamenti diretti della PAC (fino al 3 per cento).

La scheda 33, concernente la transizione verde sostenibile delle aziende agricole, è dedicata all'obiettivo dello sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. A tal fine il Governo prevede di procedere all'elaborazione del piano sementiero, di incentivare la ricerca in agricoltura biologica ed il Fondo per l'agricoltura biologica, nonché di realizzare un sistema informatico di tracciabilità delle transazioni.

La scheda 34, dedicata a promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando anche il settore delle indicazioni geografiche, prevede interventi diretti a rafforzare le filiere agroalimentari italiane, in particolare le piccole e medie imprese che ne rappresentano la spina dorsale, favorendo la transizione ecologica verso modelli produttivi più sostenibili e integrati. A tal fine il Governo prevede anzitutto di realizzare azioni legate al finanziamento di contratti di filiera e di distretto ai sensi del regime di aiuti SA 42821; sul fronte delle indicazioni geografiche intende proseguire nell'anno 2022 verso la procedura nazionale di ratifica parlamentare dell'Atto di Ginevra (2015) e, più in generale, proteggere le Indicazioni geografiche italiane mediante accordi con Paesi terzi.

Nella scheda 35, dedicata alle misure per le filiere agroalimentari legate alla crisi Ucraina, il Governo sottolinea la necessità di prevedere uno strumento che ricalchi la *ratio* del *Temporary Framework*, adottato dalla Commissione Europea per far fronte alle difficoltà economiche legato all'emergenza da COVID-19. A tal fine sono attesi interventi a sostegno delle filiere del grano, considerata la drammatica situazione del settore delle colture cerealicole e delle imprese che trovano nel grano un bene di primaria utilità (imprese che allevano animali che si alimentano con grano).

La scheda 36, concernente lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, è dedicata alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di favorire la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID 19. In tale ambito il Governo proseguirà le azioni avviate nel 2021, tra cui il finanziamento di misure per l'adattamento e la modernizzazione della flotta; supporto per il controllo dell'attività di pesca; raccolta, condivisione e elaborazione dei dati in mare; investimenti innovativi produttivi per la crescita sostenibile in acquacoltura; miglioramento della organizzazione del settore attraverso le organizzazioni dei produttori.

La scheda 37, dedicata alle misure per la pesca legate alla crisi Ucraina, prevede interventi diretti a

mitigare gli impatti dell'aggressione militare subita dall'Ucraina, che stanno causando gravi perturbazioni nel mercato ed impattando sulle imprese della pesca e acquacoltura sia a livello di mancato guadagno che di costi aggiuntivi nonché sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e acquacoltura.

La scheda 38, dedicata al miglioramento della competitività e della sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ricorda che nel 2023 avrà avvio il nuovo ciclo di programmazione della PAC, maggiormente orientato al miglioramento della sostenibilità ambientale e climatica delle pratiche agricole e alla competitività delle imprese. In tale ambito - secondo la Relazione - tra le varie azioni saranno previste le misure derivanti dalla riorganizzazione dei pagamenti diretti, gli interventi delle varie Organizzazioni comuni di mercato e altri strumenti in passato frammentati tra i vari programmi regionali; è prevista l'emanazione di appositi bandi da parte delle Autorità di gestione, sia regionali che nazionali, dei programmi finanziati da fondi FEASR; saranno intraprese azioni per aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; si attuerà il progetto "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" al fine di sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli, l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0.

Un coinvolgimento, seppure più marginale, del settore agricolo è infine previsto anche in altre schede della Relazione programmatica, in particolare nella scheda n. 29 (aumento della resilienza dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico), n. 30 (riduzione degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali), n. 46 (diffusione della cultura trasversale della sostenibilità), n. 49 (quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo), n. 79 (tutela dei consumatori e della proprietà intellettuale e industriale) e n. 107 (quadro statistico a supporto della crescita).

Passando alla Relazione consuntiva, ricorda che si tratta del documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2021.

Il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche strategiche (parte in cui vengono individuati i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alla dimensione esterna della UE in rapporto all'Italia, mentre la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

La Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco degli atti di indirizzo adottati dal Senato e dalla Camera nel 2021 su proposte legislative e altri documenti europei, mentre il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Riguardo agli aspetti di più stretto interesse della Commissione, nella seconda parte della Relazione, concernente le politiche strategiche, segnala anzitutto la scheda n. 18, dedicata allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo, alla strategia forestale nazionale, alla crescita blu e dell'economia del mare.

La relazione ricorda che nel corso del 2021 si sono conclusi i negoziati sulla riforma della PAC 2023-2027, basata sulle Strategie Biodiversità e "Dal produttore al consumatore" (c.d. *Farm to fork*). Nel negoziato, particolare attenzione è stata posta dal Governo alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la lotta agli sprechi, è proseguita la partecipazione alla piattaforma europea contro gli sprechi alimentari ed è stato completato l'*iter* del bando per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi.

Relativamente al settore vitivinicolo, il Governo ha contribuito attivamente alla fase ascendente della nuova normativa, finalizzata a dare un ulteriore impulso al settore da un punto di vista economico, di sostenibilità ambientale e condizionalità sociale.

È proseguita l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nella parte dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso una cabina di regia, volta tra l'altro allo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, all'innovazione nel settore agricolo e alla migliore gestione delle risorse idriche.

Sul piano internazionale, il Governo ha partecipato attivamente ai negoziati in materia commerciale dell'UE. Particolare attenzione è stata posta ai rapporti commerciali con il Regno Unito.

Con riferimento alla Strategia forestale nazionale, nel corso del 2021 si è perfezionato il relativo provvedimento di adozione. Gli obiettivi generali di tale Strategia sono sintetizzabili in tre pilastri: gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese; responsabilità e conoscenza globale delle foreste.

Con riferimento all'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'agricoltura biologica per rendere l'agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con le nuove politiche europee, per quanto riguarda la elaborazione di un Piano sementiero, è stata attivata la cabina di regia per la realizzazione del piano di settore (pluriennale) volto all'individuazione delle strategie migliori per incentivare la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico al fine di ridurre l'impiego di quello non biologico. Sempre in tema di agricoltura biologica, sono stati attivati 4 gruppi di lavoro per la revisione della normativa nazionale.

Per promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, si è rafforzato il sistema delle filiere agroalimentari italiane, anche grazie allo strumento dei contratti di filiera e di distretto.

Relativamente al settore delle indicazioni geografiche ed alla loro tutela, nel 2021 si è conclusa la revisione dei regolamenti (UE) 1151/2012 e 1308/2013 con la pubblicazione dei regolamenti PAC 2023-2027. Con la riforma sono state semplificate le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro e rendendo più efficace la protezione e la tutela delle DOP e delle IGP.

Sulla proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nella strategia *Farm to fork* dell'UE, relativa all'introduzione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio, il Governo ha partecipato attivamente all'analisi di impatto indetta dalla Commissione europea.

Con riferimento ai risultati attesi dalle azioni per lo sviluppo della crescita blu e dell'economia del mare, ovvero al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo in ambito FEAMP 2014-2020, segnala che nel 2021 gli impegni di spesa, inclusa l'assistenza tecnica, sono stati complessivamente di circa 690,6 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), ovvero del 71 per cento della dotazione del Programma che ammonta a circa 979,4 milioni di euro (quota UE + quota nazionale). I pagamenti effettuati sono stati di circa 470 milioni di euro (quota UE + quota nazionale), che rappresentano il 48 per cento della dotazione.

Da ultimo, nel 2021 è stato predisposto il testo di Programma Operativo IT, finalizzato a contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, al contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla pandemia da COVID-19.

Segnala poi la scheda n. 40, dedicata alla modernizzazione dell'agricoltura. Al riguardo la Relazione ricorda che, nell'ambito dell'attuazione della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022, è proseguita l'attuazione degli interventi per la diffusione nelle aree rurali della Banda Ultra Larga (BUL) quale fattore di miglioramento delle condizioni economiche, sociali e di gestione delle risorse naturali e strumento di diffusione di tecniche di agricoltura di precisione e dei servizi offerti dalla tecnologia satellitare, in linea anche con gli obiettivi della strategia *Farm to fork*.

Nel medesimo ambito, è stata avviata la riorganizzazione del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) ed è stata realizzata, proprio nell'ambito del SIAN, una nuova funzionalità informatica diretta al miglioramento e alla semplificazione delle procedure di gestione della Banca dati nazionale ortofrutta degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e di emissione dei certificati di conformità dei prodotti ortofrutticoli nelle fasi di importazione e esportazione.

Profili di interesse della Commissione sono rinvenibili anche in altre schede della Relazione.

In particolare nella scheda n. 24, dedicata al quadro statistico a supporto del *Green Deal* europeo e della crescita, si ricorda che le tre proposte di regolamento all'esame delle istituzioni europee, rivolte alla modernizzazione delle statistiche agricole, sono giunte a uno stato avanzato del processo legislativo. Proseguono altresì le discussioni intorno alla proposta relativa alle statistiche sulla pesca, attesa nel 2023.

Nella scheda n. 42, dedicata ad una maggiore tutela e qualità del lavoro, vengono elencate le azioni compiute per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato e l'attuazione del Piano triennale (2020-22), dedicato in particolare al settore agricolo. Viene tra l'altro ricordato che nel 2021 è stata avviata una rilevazione nazionale sulla presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i documenti all'esame della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale viene considerata esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole del relatore sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

Viene successivamente posta in votazione ed approvata la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

La relatrice [BITI](#) (PD) concorda con la proposta del Presidente e sottolinea come siano tuttora in corso audizioni presso la 12a Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio

illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a.

Fa presente che il termine per l'espressione delle osservazioni scadrebbe giovedì 16, ma risulta che il Governo abbia dato la propria disponibilità ad attendere oltre tale data per l'emanazione definitiva dell'atto. Ritiene pertanto possibile rinviare l'espressione delle osservazioni indicativamente sino al prossimo 30 giugno.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il 19 ottobre 2021 è stato incardinato in Commissione il disegno di legge in titolo.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) propone di svolgere un ciclo di audizioni invitando i colleghi a trasmettere celermente agli uffici i nominativi dei soggetti che si intendono audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere proposte ed osservazioni.

Il relatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) informa di aver praticamente completato la stesura di una nuova versione della risoluzione, già messa informalmente a disposizione dei colleghi. Tale testo sarà formalmente presentato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 7.100 e 14.100, diretti a superare alcuni aspetti problematici del testo evidenziati in via informale dagli uffici del Ministero.

Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire con l'esame dei disegni di legge.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

Si resta in attesa del parere della stessa Commissione sugli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni per proseguire l'esame.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per il fatto che l'*iter* del provvedimento si sia finalmente sbloccato. Comunica che presenterà prossimamente alcuni emendamenti diretti a superare le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio. Auspica che tale Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti in tempi rapidi in modo da poter consentire di avviare le votazioni come da più parti auspicato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1130) RUFÀ ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che in data 18 febbraio 2020 è iniziato l'esame del disegno e di legge e che successivamente si sono svolte una serie di audizioni.

D'accordo con la relatrice Abate, ritiene che il ciclo di audizioni possa considerarsi concluso.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore

12 di martedì 28 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul disegno di legge sono già stati presentati ed illustrati gli emendamenti.

Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 5a, 11a, 14a e Questioni regionali, nonché i pareri sugli emendamenti delle Commissioni 1a, 5a e 14a.

Comunica che la relattrice ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.101, diretti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni 14a e Questioni regionali, e che ha ritirato l'emendamento 1.8.

Il sottosegretario CENTINAIO interviene sui contenuti del disegno di legge sottolineando innanzitutto che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), appare in contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, mentre le lettere *d*) e *g*) presentano profili di onerosità. Nel complesso l'intero articolo appare in gran parte sovrapporsi al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

L'articolo 2 non sembra presentare profili di contrasto con il decreto legislativo n. 198 del 2021; il comma 1, lettera *a*), presenta, tuttavia, possibili profili di onerosità.

In merito agli emendamenti, il rappresentante del Governo rileva che le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.3 hanno il pregio di modificare il comma 1, lettera *a*), espungendo il riferimento alla fissazione di prezzi minimi di vendita, ma presentano possibili profili di onerosità.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risolvono in modo diverso il contrasto con il comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 198 del 2021; l'emendamento 1.5 sembra perseguibile, anche se permangono i profili di possibile onerosità delle lettere *d*) e *g*).

L'emendamento 1.6 modifica la lettera *g*) senza tuttavia risolvere i possibili profili di onerosità e introducendo altre criticità di ordine tecnico.

Riferisce poi sui contenuti degli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 2.1 e 2.2.

Il Sottosegretario ritiene in conclusione che, a prescindere dal contenuto delle proposte emendative presentate, il disegno di legge è, nei contenuti, non più attuale in quanto con il decreto legislativo n. 198 del 2021 è stata normata, con disposizioni cogenti e non più con semplici linee guida, come previsto dal testo in esame, l'intera materia. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), risulta altresì in contrasto sia con la normativa nazionale sia con la normativa unionale.

Il presidente [VALLARDI](#), considerata l'assenza della relattrice, propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di verificare come procedere con l'esame del disegno di legge.

La senatrice [ABATE](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) concorda con la proposta del Presidente e stigmatizza il comportamento del Governo che ha deciso di comunicare le proprie valutazioni in merito ai contenuti del disegno di legge proprio in assenza della relattrice. Nel prendere atto del parere espresso dal

Governo si riserva di esprimere valutazioni più approfondite in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1a e 5a. È altresì pervenuto il parere della Commissione Questioni regionali.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 8.0.100, diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Sono stati altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 6.3.

D'accordo con la relatrice, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propone, d'accordo con il relatore, di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ricorda che quasi due anni fa la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle problematiche della filiera bufalina e che non risulta ancora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo ad una sua interrogazione, presentata oltre un anno fa, in cui chiedeva tra l'altro quale fosse lo stato di attuazione di quanto previsto nella stessa risoluzione. Fa notare come nel frattempo lo stato di crisi degli allevatori di bufale nei territori campani si è ulteriormente aggravato e chiede se possa essere utile ipotizzare un coinvolgimento anche della 12a Commissione al fine di poter fornire risposte certe ad un settore in profonda crisi, come peraltro recentemente rilevato anche da una trasmissione televisiva.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) condivide il sollecito rivolto dalla senatrice Lonardo al Governo e ricorda di aver recentemente incontrato una delegazione di allevatori con cui è stato fatto il punto sui numerosi tentativi posti in essere per eliminare la brucellosi. Chiede poi se si possa ipotizzare un coinvolgimento congiunto dei Ministri delle politiche agricole e della salute per provare ad affrontare tali problematiche in modo concreto.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce come la mancata risposta all'interrogazione presentata dalla senatrice Lonardo non sia imputabile al Ministero delle politiche agricole ma al fatto che altre amministrazioni coinvolte non hanno ancora trasmesso gli elementi necessari per poter fornire una risposta.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933 NT](#)

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » , con le seguenti: « della transizione ecologica ».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: « Ministero » , con la parola: « Ministro ».

4.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali e sindacati agricoli, delle associazioni, consorzi e federazioni di settore, di enti operanti nel campo alimentare e della ricerca, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica due anni.

1-ter. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «redigono il piano regionale del tartufo» con le seguenti: «possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2,».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola: « istituiscono » con le parole: « possono istituire ».

Art. 7

7.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «cerca e raccolta del tartufo», inserire le seguenti: « per coloro che esercitano attività di vendita del tartufo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso 6-ter, lettera a), sopprimere le parole: «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita».

1.101

LA RELATRICE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;*

b) *sostituire le parole «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2118](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Trentacoste, Puglia](#)

Al comma 5, dopo le parole «alla cancellazione dallo stesso», inserire le seguenti: «Il registro degli enologi e degli enotecnici è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.1 (testo 2)

[Trentacoste, Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Al presidente e ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

5.100

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «presso il Ministero dello sviluppo economico»;*

b) *al comma 5:*

1) *sostituire le parole* «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»
con le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

2) *dopo la parola* «sentite» *inserire le seguenti:* «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e»

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Trentacoste](#), [Puglia](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole* «o da altri soggetti qualificati nella formazione professionale nel settore vitivinicolo accreditati a livello regionale.» *con le seguenti:* «da istituti agrari ed università o da altri soggetti accreditati e qualificati nel settore vitivinicolo.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali del settore agrario viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «Le associazioni di cui al comma 2, con proprio regolamento interno, disciplinano:» *con le seguenti* «I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 2 sono erogati in conformità al modello definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto disciplinante:»;

d) *al comma 3, lettera a), dopo le parole* «degli iscritti» *inserire le seguenti:* «nel registro di cui all'articolo 5».

Art. 8

8.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 236 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12a Commissione. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

La relatrice [BITI](#) (PD) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice viene posta in votazione ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ([n. 383](#))

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il presidente [VALLARDI](#), al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova formulazione della propria proposta di osservazioni, pubblicata in allegato, in cui in sostanza sono stati espunti i rilievi relativi all'articolo 3, concernente il divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BITI](#) (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il testo all'esame della Commissione sia particolarmente difficile e delicato in quanto, se da un lato è diretto a tutelare animali di specie esotiche e non convenzionali, dall'altro richiede di considerare le esigenze di coloro che detengono e custodiscono tali tipologie di animali che, in quanto ibridi, non sono in realtà più adatti a vivere in natura. La complessità di tali questioni va ricordata al fine di evitare eventuali strumentalizzazioni che potrebbero essere fatte sull'argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi viene posta in votazione ed approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti diretti a superare aspetti problematici del testo. Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni sul testo per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice [NATURALE](#) (M5S), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [DE BONIS](#) (FIBP-UDC) presenta ed illustra una nuova risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono stati riformulati alcuni passaggi del testo precedentemente portato all'attenzione della Commissione. Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni al fine di

potersi avviare alla conclusione dell'esame dell'affare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione,

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di:

- all'articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- all'articolo 2: chiarire l'ambito di attività dei "professionisti degli animali" e sostituire "ambulatori o cliniche veterinarie" con "strutture medico veterinarie", così come definite nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003;
- all'articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente;
- all'articolo 11, comma 2: prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano;
- in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata al Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle rispettive organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine

di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:

l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;

l'articolo 3, vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;

all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;

con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:
l'articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;
all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;
con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premessi che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa; anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.";

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;

il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana; attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina- stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una pericolosa e falsa narrazione secondo cui, a causa della guerra, c'è carenza di prodotti agroalimentari in Europa a tal punto da autorizzare l'importazione di prodotti senza i principi di sicurezza imposti dall'Ue, derogando ai limiti minimi di alcuni residui;

l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "*hard*", come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity* "*soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione pari a 9,3475 dollari per *bushel* ai massimi dal 2012;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte a grandi gruppi di commercializzazione che accumulano merci nei loro magazzini e fanno alzare i prezzi senza mai neppure spostare la merce dai magazzini; i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicitivi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;

la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;

per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);

piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populistici che mettevano in dubbio il progetto europeo;

la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;

i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti, infatti, hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo;

il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano, tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha "alterato il processo di formazione dei prezzi". È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti; secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;

giò ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro -

nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale; la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;

rilevato che:

il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza prova ne è che molti terreni acquistati con patto di riservato dominio sono tornati in possesso di ISMEA, a causa crisi internazionale; la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200 mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;

acclarato che:

la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;

per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per

garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino; in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali; le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondono per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti; per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;

tenuto conto che:

l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo; l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i tre quarti della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana; questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;

la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;

monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante, e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di

anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;

l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;

rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere cui il sistema di controlli a campione e con soglie di tolleranza molto alte non sempre ha garantito livelli di qualità e di sicurezza comparabili con la produzione nazionale;

è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;

sul glifosato dalle audizioni è emerso che: l'Europa già da anni avrebbe dovuto imporre una moratoria sull'uso del glifosato; la persistenza nei terreni dei residui di glifosato non si limita a qualche settimana; dosi anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltreché accelerare le mutazioni tumorali;

già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;

sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;

la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche

della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività. Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;

all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione, per questo sarebbe importante far riconoscere queste qualità merceologiche, oltre alla percentuale di proteine, per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti; per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera, si impegna il Governo:

1. a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziare con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
2. ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori;
3. ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;
4. ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;
5. a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
6. a costruire in Europa un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte alle speculazioni proponendo una mappatura degli stoccaggi di ogni Paese e creare un sistema di vendita in base ai reali

fabbisogni. Questa soluzione conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari che poi si ripercuotono a cascata sui consumatori finali ed eviterebbe una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

7. ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;

8. a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché avalorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;

9. ad affrontare la questione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della età e delle caratteristiche dei regimi alimentari dei consumatori nei vari contesti culturali ed alimentari;

10. ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;

11. a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall'estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni legittimate;

12. ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-03178 del senatore Taricco, facendo presente che la filiera del grano duro è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni, soprattutto di pasta di semola e di prodotti da forno.

Occorre poi tener presente che il mercato del comparto cerealicolo dipende da variabili estremamente incerte, influenzate dall'andamento internazionale, con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Questo aiuta a comprendere come l'attuale conflitto contribuisca ad aggravare una situazione che presentava già delle problematiche.

Per arginare le difficoltà del settore il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la Commissione sperimentale nazionale per il grano duro, con la partecipazione di tutte le principali associazioni agricole che hanno ottenuto la delega e, come parte venditrice, dell'associazione Italmopa.

Detta Commissione persegue il fine di rendere più chiare e trasparenti le tendenze di mercato ed avere, di conseguenza, una ricaduta positiva sulle contrattazioni. Sostanzialmente, essa rappresenta uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera e una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto agli interventi di sostegno diretti, ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Il Fondo grano duro, gestito da Agea con una dotazione finanziaria che attualmente ammonta a 20 milioni di euro, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Detto Fondo, oltre a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole, è anche diretto a valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo, ottimizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate nonché favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

Al riguardo rileva che anche il Fondo grano duro, in virtù della necessità di proseguire con il sostegno in oggetto ed in conseguenza del buon andamento della misura, è stato rifinanziato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, per un importo annuo pari a 10 milioni di euro, senza previsione di una data di termine del suddetto rifinanziamento.

È ora in via di completamento l'*iter* amministrativo per la modifica del decreto interministeriale 20 maggio 2020, n. 5642, affinché anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziare non interrompano la propria efficacia nel 2022, ma proseguano in funzione del rifinanziamento stabilizzato del Fondo.

Rileva inoltre che anche il Fondo per la competitività delle filiere, istituito con decreto 3 aprile 2020 per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare nonché lo sviluppo e gli investimenti delle filiere tra cui quella cerealicola, è stato di recente rifinanziato con il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421, con complessivo stanziamento pari a 24,5 milioni di euro per l'annualità 2021 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023.

Il predetto Fondo competitività, come da legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato ulteriormente implementato con risorse pari a 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023. Il Ministero ha quindi attivato l'*iter* amministrativo per l'adozione di un ulteriore decreto di modifica.

Venendo ora ai quesiti dell'interrogante relativi all'opportunità di un attento monitoraggio della situazione in cui versa l'intero settore cerealicolo che, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, sta generando un preoccupante rischio di carenza nei futuri approvvigionamenti di cereali, rileva che, anche a tal fine, sono già attivi presso il Ministero il tavolo sul grano duro e quello sul grano tenero che, coinvolgendo gli attori della filiera, hanno l'intento di individuare insieme possibili soluzioni alle problematiche emerse.

Nelle recenti riunioni, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come dalla PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato anche al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Il settore sarà preso nella giusta considerazione anche nel Piano strategico nazionale di attuazione della riforma della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In tale direzione gli obiettivi sono molteplici, tra i quali: limitare la fluttuazione della produzione in qualità e quantità, sostenere il reddito dei cerealicoltori, aumentare la competitività del settore (anche attraverso un mirato sostegno alla ricerca di base), rafforzare il ruolo dei sistemi di certificazione di qualità (Bio, integrato, IG), in ossequio a quanto previsto nei documenti strategici della UE, *Green*

Deal e Farm to Fork.

Rileva quindi che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari, mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima, è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.

Come noto, la materia è disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 (recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011) per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

In linea con la citata normativa, con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 il nostro Paese ha adottato disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, disponendo l'obbligo per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Le norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima interessano prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate. Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in modo da essere facilmente riconoscibili e con una dicitura facilmente leggibile.

Con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti sopra indicati.

Riguardo alla possibilità di riduzione dei parametri di contaminanti nella catena alimentare, al fine di valorizzare e sostenere la produzione nazionale e, potenzialmente, aumentare l'autosufficienza in questo comparto, rileva infine che i parametri delle micotossine consentite nella granella di farina sono fissati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e che il Ministero non ha tralasciato le misure atte a garantire la trasparenza delle contrattazioni, in particolare nel settore zootecnico (uova, comparto suinicolo, avicoli) attraverso l'attivazione di un progetto sperimentale.

Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Governo continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di continuare sostenere un comparto così rappresentativo del *Made in Italy* come quello cerealicolo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta ampia ed esaustiva fornita e si dichiara soddisfatto. Anche se i parametri dei contaminanti, come ricordato dal Sottosegretario, vengono definiti dall'EFSA, sarebbe opportuno un approfondimento strategico sull'argomento da parte dell'Italia, dal momento che le produzioni nazionali risultano avere valori notevolmente più bassi per quanto riguarda le micotossine e altri contaminanti. Fa presente poi che, dato che la produzione nazionale di grano duro risulta essere di altissimo livello, potrebbe essere interessante individuare un marchio nazionale *ad hoc* per le produzioni di qualità, argomento che tra l'altro viene preso in considerazione anche nella proposta di risoluzione attualmente in esame alla Commissione agricoltura. Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DE BONIS](#) (FIBP-UDC) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che sottopone all'attenzione dei componenti della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), d'accordo con il Relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame tra due settimane, quando sarà presumibilmente possibile votare il testo della risoluzione con la presenza del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il **PRESIDENTE** fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire la discussione congiunta dei testi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) RUFÀ ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge. Comunica che sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE**, d'accordo con la relattrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 4.100, 4.101, 7.100, 7.100 (testo 2), 9.101, 11.101 e 13.100, pubblicati in allegato. Sono state altresì presentate riformulazioni degli emendamenti 4.5, 5.1 e 9.100, pubblicate in allegato. Fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre commissioni sul testo per proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE**, d'accordo con il relatore, propone di rinviare ad una successiva seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE**, stante l'assenza della relattrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una

seduta successiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole), di rappresentanti di ENEL S.p.A., svoltasi nella giornata di oggi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premessi che:

il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, senza adeguati aiuti comunitari non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa; anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori."

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;

il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana; attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina - stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a

forti divari rispetto alle semole e alla pasta a causa di un allarmismo, non del tutto giustificato, si corre il rischio di accettare l'importazione in Europa di prodotti carenti dal punto di vista dei principi di sicurezza imposti dall'UE;

l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette "hard", come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity* "soft", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti *futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione, per *bushel*, ai massimi dal 2012;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente, di fronte a grandi gruppi che hanno mezzi e infrastrutture per condizionare i prezzi di mercato;

i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;

benché per l'Italia, secondo i dati ISMEA aggiornati al novembre 2021, l'Ucraina rappresenti il sesto Paese da cui importa grano tenero, i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti non sono del tutto giustificati, considerato che l'Italia, nel 2021, ha acquistato anche da Ungheria, Francia, Austria, Croazia e Germania. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici, se si considerano anche l'Usa, il Canada e l'Argentina;

piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populistici che mettevano in dubbio il progetto europeo;

la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti con maggiore potere

contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;

i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale, nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo. In questo contesto, l'ampliamento dei contratti di filiera dovrebbe rispondere alla necessità di premiare e promuovere gli agricoltori e gli imprenditori che si impegnano in produzioni di qualità;

il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano e un complessivo miglioramento qualitativo delle produzioni. Tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha risentito del processo di formazione dei prezzi delle borse stesse. È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019);

secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

il Mezzogiorno è uno dei principali bacini mondiali di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo può diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California; giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro - nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia

di guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale

la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l'attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;

rilevato che:

il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza e prova ne è che molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA;

la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;

acclarato che:

la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;

per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino; in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali;

le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondono per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;

per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e

redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza; tenuto conto che:

l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo; l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i $\frac{3}{4}$ della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;

questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;

la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;

monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti uccidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di anni, alimentando i microrganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;

l'Unione europea conta di investire, a partire dall'anno prossimo, oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;

rilevato ancora che:

è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere su cui è opportuno approntare un più efficace sistema di controlli a campione;

è opportuno disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;

dalle audizioni sul glifosato è emersa la necessità di affrontare la questione. In Europa è già in corso una revisione dei limiti con un abbassamento complessivo degli stessi;

già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;

sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;

la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche;

Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;

all'interno dell'UE l'Italia ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione. Investire sulla qualità del grano italiano e valorizzare le eccellenze, ove presenti, garantirebbe un sicuro miglioramento complessivo della filiera e del comparto, aiutando altresì il settore della trasformazione molitoria e pastaia. Per questo sarebbe importante far riconoscere queste caratteristiche merceologiche per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. Per qualità, infatti, i consumatori intendono non soltanto la percentuale proteica contenuta nella granella, ma anche la bassa incidenza di residui tossici. Non a caso il Canada ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariocidi più danneggiate;

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera, si impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziare con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti; ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori, anche potenziando i sistemi assicurativi a disposizione delle aziende agricole; a promuovere l'adozione di pratiche sostenibili per la coltivazione di un grano duro di qualità, attraverso incentivi per l'acquisto di strumentazione tecnologica (es. strumenti a supporto delle decisioni) e di sementi certificate, introducendo criteri di misurazione della sostenibilità delle coltivazioni e della qualità del grano duro che siano uniformi e riconosciuti su scala nazionale; a realizzare, in collaborazione con il CREA, una mappatura completa della qualità delle produzioni di grano duro nazionali, tenendo conto dei principali parametri merceologici, reologici, chimici e microbiologici; ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana; ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il Desert Durum, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori; a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti; a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione; a portare avanti il processo di revisione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei

suoi derivati, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Europea;
ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall'estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio;
a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e del CREA, i controlli sulla qualità del grano duro italiano e sulla presenza di micotossine o di altri contaminanti nelle produzioni di grano nazionale e nei centri di stoccaggio;
ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare dumping e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1130](#)

Art. 1

1.1

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: "che comprende gli accertamenti« fino alla fine del comma con le seguenti: "che certifica e definisce i processi di produzione degli alimenti e che semplifica in un unico documento tutti gli adempimenti e le certificazioni atti a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, sulla base di specifiche competenze tecnico-scientifiche. La relazione tecnica di asseveramento è un documento che è a disposizione e garanzia per tutti attori del settore alimentare."

1.2

[Lonardo](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Ai fini della redazione della relazione tecnica di asseveramento di cui al comma 1, il tecnologo alimentare si avvale, per le indagini microbiologiche e di altro tipo che esulano dalle competenze di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, di biologi che operano presso i laboratori di analisi autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alla relazione devono essere allegati i referti degli esami sottoscritti dal direttore tecnico del laboratorio".

Art. 2

2.1

[Taricco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, dopo le parole: "attività economiche", inserire le seguenti: "alimentari";*
- b) *sostituire le lettere da b) a h) con le seguenti:*
 - «b)la descrizione del processo tecnologico compreso il sistema di confezionamento;
 - c) l'inquadratura dell'area con *lay-out* delle attrezzature;
 - d) il disegno igienico degli impianti e delle attrezzature;
 - e) la valutazione dei punti critici di controllo di processo;
 - f) la normativa di riferimento;
 - g) la dichiarazione di responsabilità e la presa d'atto del tecnologo alimentare asseveratore."

2.2

[Taricco](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La relazione tecnica di asseveramento può contenere, inoltre, le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i challenge test, la Life Cycle Assessment (LCA), la riduzione dello spreco, il riutilizzo delle eccedenze in linea con gli obiettivi del PNRR, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni diano ulteriore garanzia di quanto asseverato".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2009](#)

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo 2.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «Con esclusivo riferimento alle finalità».

4.5 (testo 2)

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione del vegetale ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali, nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività."

4.101

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «attività di pertinenza agricola» inserire le seguenti: «, nella sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile,».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Caligiuri](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo nonché di una rilevanza economica ed occupazionale di tali imprese rispetto ai sistemi produttivi locali, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità".

Art. 7

7.100 (testo 2)

IL RELATORE

L'articolo 7 viene sostituito con il seguente:

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 1° gennaio

2023, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7

1. Al fine di garantire il potenziamento ed il coordinamento del settore florovivaistico italiano, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019.

2. Le funzioni e i compiti del predetto ufficio sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora e sovrintende alla corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

Art. 9

9.101

IL RELATORE

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.101

IL RELATORE

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 13

13.100

IL RELATORE

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 precisa i limiti di applicabilità dell'articolo 56-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ai centri per il giardinaggio, con riferimento alla percentuale del volume d'affari esclusivamente derivante dall'attività di commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori agricoli. Il suddetto schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2118
XVIII Legislatura

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

Titolo breve: *Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 164 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 508 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 512 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 545 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 548 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 51 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

Sottocomm. pareri

Commissione parlamentare questioni regionali

11 maggio 2022

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2022
164ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 5, comma 5, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di istituzione del Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere:

- sugli emendamenti 5.1 e 5.4 un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale previsto per l'istituzione del Registro;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni e condizioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2,
 - alla lettera h), sarebbe opportuno precisare, già tra i principi di delega, se il monitoraggio dei costi costituisca un obbligo in capo all'ente locale o se si preveda che sia svolto da soggetti terzi;
 - alla lettera v), in merito alla definizione degli interventi sostitutivi del Governo, si invita a precisare che il riferimento all'articolo 120 della Costituzione è, nello specifico, al secondo comma; e la seguente condizione:
- all'articolo 32, nel rispetto dell'autonomia delle Camere, nonché tenuto conto di come, per talune Autorità, l'ordinamento preveda una vera e propria elezione di componenti da parte dei due rami del Parlamento, il che rende di per sé inapplicabile il modello di una commissione tecnica per la selezione delle candidature previsto dal disegno di legge, occorre sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con una formulazione del seguente tenore: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine effettuate dalle Camere".

La Sottocommissione conviene.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 11.3 un parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda un termine per l'esercizio della delega nonché l'indicazione puntuale di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, premesso che le misure previste dal decreto si collocano nell'ambito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, alla NATO e alle Nazioni Unite e degli obblighi da essa derivanti, nel rispetto degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sugli emendamenti 1.85, 1.92, 1.93 e 1.99 un parere non ostativo, richiamando quanto rilevato nel parere già espresso sul testo circa la possibilità di realizzare le recinzioni necessarie al confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
508ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 33 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni

di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. Il comma 1 dell'articolo 7 osserva che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di integrazione salariale dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale. L'articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. L'articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al

riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. In particolare, l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L'articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l'articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Il comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il

fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. L'articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L'articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; altresì, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio-sicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in auto-sorveglianza, senza contestuale

necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 30, al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'articolo 31 novella l'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposizioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 499 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un'ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, per proseguire venerdì 11, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai subemendamenti all'emendamento 2.1000, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad effettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Occorre valutare l'inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 2.1000/30 (identico all'emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l'opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/110, volto a garantire l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analogo all'8.28), che fa salva la

corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati al subemendamento 2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/163 sulla proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresì, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168 (analogo al 9.3) sull'effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovetture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi l'opportunità di valutare, nell'emendamento 4.0.1, l'inserimento del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi casi, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2 (testo 2). In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3 che modifica la disciplina che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l'altro prolungando l'efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valutare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccinazione Covid. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.5 che istituisce un fondo per l'erogazione di indennizzi degli eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che occorre valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministrazione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fragili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.2. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 10.3, di cui vanno comunque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza di oneri della proposta 12.0.1 che prolunga l'efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale antinfluenzale. Altresì, chiede di valutare la compatibilità con l'invarianza di

oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vaccini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva l'opportunità di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere ordinamentale e dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 14.0.6 sull'istituzione di centri post-Covid per i soggetti affetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri e del carattere ordinamentale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 che prorogano al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l'applicazione, nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresì la portata finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l'efficacia della norma che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.8 che introduce un'autorizzazione di spesa per il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Rileva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabilità del commissario straordinario per far fronte all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento 16.9. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Occorre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l'entrata in vigore del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l'accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popolazione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17 (analogo al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospensione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto della

prima casa. Rileva altresì che occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l'assenza dal lavoro per malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla valenza - ai fini dell'attestazione di formazione manageriale - del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell'indennità alimentare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione della misura agevolativa "Resto al Sud" in caso di fallimento dell'imprenditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantonamenti. Propone quindi di riprendere l'esame a partire dagli emendamenti all'articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sugli emendamenti all'articolo 14 esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l'emendamento in esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 15.1 e un avviso contrario sull'emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 16, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 16.6, in quanto recante una previsione ultronea.

Sull'emendamento 16.8, ravvisa l'inidoneità della copertura, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappresenta profili di incompatibilità con la normativa europea.

Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresì, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 16.6.

Altresì, chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che gli identici emendamenti 16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza

finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l'accantonamento dell'emendamento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni *ter*) nell'ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, concorda con il relatore circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1 a 17.0.11.

Altresì, concorda con l'onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una copertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso contrario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, mentre chiede l'accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 9.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dissente radicalmente circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.3, anche alla luce del parere reso dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge 2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l'emendamento in esame consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresì, la proposta emendativa è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, a fronte di profili di onerosità segnalati dal Governo sull'emendamento 9.3, la Commissione bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso contrario sull'emendamento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato

soltanto in Assemblea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) conferma le proprie precedenti considerazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bilancio solo a causa di resistenze sul merito dell'emendamento provenienti da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle farmacie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge 2463, l'emendamento riguardante la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Reputa quindi necessario che l'Esecutivo prenda una posizione chiara.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, questo non presenta oggettivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che l'emendamento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all'interno della maggioranza.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adottino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed

omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare (n. 340)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad esprimere un'idonea capacità operativa. Inoltre, con l'interruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l'acquisizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denominate MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto (Udine), polo missilistico dell'Aeronautica Militare. Le capacità del sistema d'arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma - di previsto avvio nel corso del 2021 - si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare la data di presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato - per la quota in capo all'Aeronautica Militare - in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un ammontare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in particolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

In considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria - all'atto dell'effettivo impegno della spesa - potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell'atto in esame, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei

pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni - in un arco temporale ultradecennale - del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

A quest'ultimo riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4[^]/5[^] generazione ([n. 341](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare "un rapido, efficace e sicuro" impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all'estero. Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. In relazione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa che l'onere previsionale complessivo per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Altresì, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda fase del programma - oggetto del presente schema di decreto - è pari 23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri previsionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrattuali funzionali agli interventi di completamento dell'acquisizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre

anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale ([n. 342](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la finalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente generazione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno logistico decennale. Il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di 15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro.

La spesa per la prima *tranche* pari a 2.349,1 milioni di euro - per gli studi propedeutici, l'acquisizione delle due unità navali, una prima tranche di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame

parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità ([n. 343](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronoprogramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, così aggregato: 0,1 milioni

per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) ([n. 344](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l'acquisizione prevede la fornitura di 32 *Raiding Craft* (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per l'Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo a supporto dei *Raiding Craft*, sistemi ed attrezzature di supporto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adeguamento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti così aggregato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il 2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ([n. 345](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L'onere previsionale complessivo del programma viene indicato in 600 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la scheda tecnica "sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento".

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera

dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale ([n. 346](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato all'acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima generazione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma complessivo, di cui il presente decreto costituisce la prima *tranche*, si compone di: attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; acquisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logistico decennale, che comprende tra l'altro formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli. L'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche* vede una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima *tranche* consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. L'impresa pluriennale relativa alla prima *tranche* avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2034, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel [Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023](#) tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni di euro distribuiti in 14 anni. Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di

interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defense Radar*) della difesa aerea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attualmente ancora a tecnologia analogica, riducendo l'impronta logistica del sistema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Si tratta di un Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), direttamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2030. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 68 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-04).

La prima *tranche* sarà destinata a: studi e preparazione all'integrazione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica dei primi sensori; modifica dell'architettura di sicurezza e sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*; avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).

La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e

discendenti impegni".

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanziarie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli emendamenti 1.2 e 3.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell'articolo 5, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

In relazione all'articolo 6, che disciplina la formazione professionale continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle

convenzioni con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'articolo 7, che affida all'ISTAT il compito di attribuire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finanziari dell'esenzione dall'imposta di bollo per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposteriferite all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 5.1, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell'emendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire l'interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore florovivaistico).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera *b*) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera *m*) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera *f*) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera *i*) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera *t*) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2333\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica sul testo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili finanziari del credito d'imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al successivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all'articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quantificazione degli oneri correlati alla costituzione e all'attività delle commissioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai compensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 7, con riguardo alla definizione degli standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, dall'articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e procedure di raccordo tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, e dall'articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell'istruzione, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" tra fondazioni di Regioni diverse.

Occorre quindi verificare, in relazione all'articolo 10, i profili finanziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy*, ai cui componenti il comma 8 esclude l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina il sistema di finanziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziato per il Fondo istituendo, risulta necessario fornire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi formativi negli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5; il finanziamento delle borse di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all'articolo 9, comma 3; le misure da adottare, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), per il riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all'articolo 12, comma 1; l'adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13. Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8 (analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS *Academy*. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14,

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, devono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2. Osserva che risulta poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolumenti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all'articolo 5, rileva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Tavolo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il supporto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a valere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili finanziari derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo, di una sezione denominata "osservatorio nazionale per i cammini", per il quale non è specificamente prevista una clausola di neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all'articolo 8, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e al comma 2 l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, osserva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l'adeguatezza della sua formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 10, al solo meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe integrato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sulle

proposte riferite all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l'ambito dei cammini da inserire nella Mappa dei cammini d'Italia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di regia, 3.4, di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, 3.6, che estende gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia l'ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 4. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 6.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 8, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva l'opportunità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta 10.2, che amplia l'ambito dell'imprenditoria oggetto di favore. Occorre inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegificazione delle procedure concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 12, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento al titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'articolo 1 interviene sul comma 583 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei comuni da 3001 a 5000 abitanti. Altresì, si consente ai comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, dal 2022 cessa di applicarsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai

componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L'articolo 3, comma 1, prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte agli oneri correlati all'erogazione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la disciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e 3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 novembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 348](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 349](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 350](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 351](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad organizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sempre garantito un'equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell'individuazione dei relatori.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
512ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2505) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che i senatori Donatella Conzatti, Damiani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento in titolo.

Conformemente poi all'orientamento prevalente emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepiloga l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, prospettando l'accantonamento, al fine di favorire un approfondimento istruttorio ovvero l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.4, dal momento che esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'emendamento in oggetto potrebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assunzione. Tuttavia, prospetta l'opportunità di un accantonamento per favorirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tecnica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, chiede l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 4.0.13, facendo presente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non ostativa sul piano dei profili finanziari.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 4.0.13 possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più appropriatamente affrontato dalla 14a Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore **FERRO (FIBP-UDC)**, per quanto riguarda il testo, pur prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato. Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all'articolo 6, che introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori

oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e 5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 7.2, in relazione all'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresì necessario acquisire la relazione tecnica in merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga i profili finanziari sul disegno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera b) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e

della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la Commissione di merito e il Governo per l'individuazione delle proposte emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
545ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare,

preso atto anche della assicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.

Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera c), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), si sofferma sulla portata normativa e finanziaria della lettera c) della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere a) e b) della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.

Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.

In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.

In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, " con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.

Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard*.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo

economico";

- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;

- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto

concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;

- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;
- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2

miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;

- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;
- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e

seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;
- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;
- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;
- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;
- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga - che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati - è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudentiale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale

docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";

- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-quater.

All'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti

4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle

risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di

pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e

12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli

emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4.

Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti

17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore

della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9,

17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6,

17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione

tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23.

Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata

finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione

tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 548 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
548ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice **TESTOR** (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare gli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare. Occorre valutare, anche in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati.

La sottosegretaria SARTORE, sulla base di un supplemento di istruttoria, esprime un avviso di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 6.2, che in effetti si differenziano dal testo dell'articolo 6, essenzialmente, per i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole. In relazione, invece, alla proposta 6.3, la valutazione non ostativa è condizionata all'espunzione della lettera e), attesa l'esigenza di non sopprimere il comma 4 dell'articolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice **TESTOR** (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 3 maggio 2022, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.2.

Sull'emendamento 6.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera e).".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ([n. 378](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo in esame.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che determina maggiori oneri l'emendamento 22.0.54 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle proposte 24.1000 e 25.1000.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione concentri l'esame sugli emendamenti prioritari dei Gruppi, accantonando per ora le proposte su cui vi è l'avviso contrario del Governo, in attesa del completamento delle verifiche istruttorie.

La Commissione conviene.

La RELATRICE richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.7, 1.17, 1.23, 1.24, 1.25, 1.0.3 e 1.0.8.

Chiede di accantonare l'emendamento 1.21, non segnalato dalla Commissione, su cui l'istruttoria è in corso.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso dal Governo sulla proposta 1.7.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la contrarietà è determinata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulla portata della proposta 1.21, ne riconosce in effetti il rischio di onerosità.

D'accordo con la Commissione, dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga quindi sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 2.7, su cui è in corso l'istruttoria.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 2.0.3, 2.10 e 2.12.

Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso dell'emendamento 2.0.4.

La RELATRICE prospetta quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per la proposta 2.0.4, su cui la valutazione della Commissione è non ostativa.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sui motivi della valutazione non ostativa della proposta 2.0.4.

Interviene il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che evidenzia, al di là dei profili finanziari, le ragioni di sicurezza sottese alla misura proposta, volta ad agevolare la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per il volo da diporto sportivo.

La RELATRICE richiama quindi i profili di competenza sollevati dalla Commissione riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.7, 3.30, 3.38, 3.42 (testo 2), 3.50, 3.64, 3.68, 3.0.5, 3.0.9, 3.0.10, 3.66 e 3.0.6.

Chiede quindi di accantonare l'esame delle proposte 3.0.4, 3.55, 3.56 e 3.0.12, su cui sono in corso gli approfondimenti istruttori, nonché dell'emendamento 3.16, non segnalato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in linea con i criteri d'esame che si è data la Commissione, dispone l'accantonamento di tutte le proposte riferite all'articolo 3.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [MANCA](#) (*PD*), il quale reputa necessario che si chiarisca il quadro delle interlocuzioni politiche in corso presso la Commissione di merito, al fine di evitare un lavoro poco qualificante in sede consultiva.

La RELATRICE, nel condividere le considerazioni del senatore Manca, aggiunge che, a quanto risulta, in sede referente sono intervenute ulteriori modifiche nelle dichiarazioni di improponibilità.

Il PRESIDENTE propone, per rendere più proficuo lo svolgimento dei lavori, che il Governo indichi gli emendamenti prioritari, sui quali l'istruttoria non ha formulato osservazioni per i profili di competenza.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti prioritari riferiti agli articoli da 4 alla fine, segnala che, allo stato dell'istruttoria, il Governo esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 6.0.10, recante una proroga in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici, che a suo avviso potrebbe presentare profili di onerosità.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) condivide il timore espresso dal Presidente.

La sottosegretaria SARTORE fornisce chiarimenti sulle ragioni della valutazione non ostativa del Governo.

Previo intervento del senatore [MANCA](#) (*PD*), che giudica soddisfacenti le delucidazioni fornite, la RELATRICE prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti appena indicati dal Governo, con l'accantonamento di tutti gli altri, in attesa del completamento dell'istruttoria sulle misure prioritarie e della maturazione delle interlocuzioni politiche.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti al Governo sulla valutazione dei profili finanziari degli emendamenti 7.0.26 e 7.0.27, dei quali illustra il meccanismo di reperimento delle risorse da utilizzare per il contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica nel mercato tutelato.

La rappresentante del GOVERNO fornisce raggugli sull'istruttoria in corso, precisando che, al riguardo, è stata richiesta la relazione tecnica al Ministero della transizione ecologica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario che, a quanto risulta, il Governo intende esprimere sulla proposta 3.66.

La rappresentante del GOVERNO, dopo essersi riservata di dare risposta al quesito avanzato dal senatore Dell'Olio, interviene per segnalare ulteriori emendamenti prioritari, sui quali la Commissione non ha formulato rilievi.

In particolare, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa del completamento dell'istruttoria, delle proposte 5.16, 7.7, 9.0.2, 10.3, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.38, 10.0.74, 11.0.8, 12.0.24, 12.0.27, 17.0.19, 20.0.10, 20.0.12, 21.5, 21.10, 22.0.41, 22.0.48, 22.0.49, 23.0.14, 25.1, 28.9, 29.1 (testo 2), 30.2, 30.4, 31.1, 31.0.7, 36.10, 36.24, 36.0.9, 37.5, 37.12, 37.0.1, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.44, 37.0.35, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.62.

Esprime invece un avviso di contrarietà, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 7.0.22, 10.2, 17.9, 17.13, 17.0.7, 21.8, 22.0.51, 23.24, 23.0.36, 36.0.1, 37.26, 37.50, 37.0.55 e 37.0.56.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la RELATRICE, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione, dispone l'accantonamento di tutti gli ulteriori emendamenti prioritari segnalati dal Governo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposte 2.0.4, 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti."

La proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 10,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 9ª Commissione:

(2118) STEFANO e altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico : parere favorevole

